

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ANGELICI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la complessa riforma del giudice unico di I grado, ormai definitivamente delineata, costituirà un'occasione unica per una più razionale organizzazione e per una maggiore efficienza degli uffici giudiziari;

per consentire ciò, occorre la determinazione dei nuovi organici, tenendo conto dei carichi effettivi di ciascun ufficio nonché della particolare situazione sociale ed economica in cui essi operano e della conseguente tipologia degli affari giudiziari civili e penali;

la presidenza del tribunale di Taranto ha già avuto modo di segnalare motivatamente l'assoluta insufficienza dell'organico dei magistrati assegnati a quella sede e ha già richiesto, in relazione al precedente assetto dell'ufficio, un forte aumento del personale di magistratura;

a seguito delle riunioni che vengono tenute dal gruppo di lavoro misto istituito per la unificazione (magistrati e amministrativi: confronto provvedimento di costituzione in data 1° aprile 1998), è stato concordemente rilevato che vi è analoga — se non più grave — insufficienza di organico nell'attuale pretura circondariale di Taranto gravata da carichi imponenti in tutti i settori, specie in quelli delle procedure esecutive mobiliari e delle controversie di lavoro e previdenziali;

per tale ragione (e non già per insufficiente laboriosità dei magistrati) le pendenze dell'ufficio predetto stanno registrando da alcuni anni forti incrementi in tutti i settori;

tali pendenze, ovviamente, faranno carico sull'istituendo ufficio unico né è

pensabile che i benefici derivanti dalla monocraticità (limitati al solo tribunale) potranno essere avvertiti prima di vari anni per le ragioni seguenti:

a) per quanto attiene al settore civile, va rilevato che i termini dell'articolo 135 lettera a), del decreto legislativo, verranno decisi dal tribunale, sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, i procedimenti pendenti, se si tratta di giudizi d'appello ovvero se, alla data di efficacia delle disposizioni, sono già state precisate le conclusioni. Del resto, anche per i procedimenti pendenti destinati ad essere trattati sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo (articolo 135, lettera b)), il legislatore ha previsto che la composizione del tribunale resta regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti;

b) per quanto attiene al settore penale, va rilevato che, a termini dell'articolo 219 del decreto legislativo, quando vi è stato il controllo sulla regolare costituzione delle parti i giudizi proseguono dinanzi al Tribunale in composizione collegiale. I procedimenti in tale situazione sono in numero rilevante e assolutamente prevalente (ben 1.852), giacché l'attuale disciplina processuale del dibattimento e l'elevato numero dei processi fissato per ogni udienza (oltre 25) hanno determinato la moltiplicazione delle udienze di rinvio per ciascun procedimento;

c) in ordine infine ad entrambi i settori, va rilevato che i magistrati — già in numero largamente insufficiente addetti alla Pretura — dovranno continuare per alcuni anni a trattare i procedimenti pendenti, talché nessun apporto lavorativo nuovo vi sarà per il Tribunale sotto tale profitto articoli 42 e 43 del decreto n. 51 del 1998 —:

se non ritenga di accogliere le richieste a suo tempo avanzate dal presidente del tribunale di Taranto in modo da consentire un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari della provincia ionica ed una migliore efficienza della pubblica amministrazione. (4-18791)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione, si comunica quanto segue.*

In attuazione della legge n. 254 del 16.7.1997 il Governo ha deliberato il Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 in materia di giudice unico di primo grado (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1998) che prevede, con riferimento al Circondario di Taranto l'istituzione di 4 sezioni distaccate del tribunale, rispettivamente a Ginosà, Grottaglie, Manduria e Martinafranca.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, sarà, inoltre, soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze saranno trasferite al Tribunale.

L'ufficio della procura della Repubblica circondariale sarà soppresso e le relative funzioni saranno trasferite alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Con legge 141/98 il termine di efficacia del predetto decreto legislativo è stato prorogato al 2 giugno 1999.

L'istituzione del giudice unico comporta la revisione delle piante organiche del personale di magistratura ed amministrativo sulla base delle obiettive e comparate necessità dimensionali e territoriali delle nuove realtà organizzative.

Con riferimento al personale di magistratura è, infatti, in fase di preparazione il decreto ministeriale previsto dall'articolo 33 del predetto Decreto Legislativo, con il quale sarà determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle corti di appello, la relativa proposta ministeriale sarà sottoposta al parere del Consiglio Superiore della Magistratura entro breve termine.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

ARMAROLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nel carcere di Pontedecimo, a Genova, si sta vivendo una situazione di grave disagio sia per quanto riguarda la condizione

dei reclusi sia per quella delle guardie di polizia penitenziaria;

nei giorni scorsi un detenuto ha tentato il suicidio ed ora versa in gravissime condizioni. Questo è il terzo caso verificatosi nel giro di pochi mesi e la natura di questi gesti estremi sono sempre le condizioni di invivibilità del carcere di Pontedecimo, dove la situazione è divenuta così grave da associare alla protesta dei reclusi anche gli agenti di polizia penitenziaria;

questi ultimi hanno annunciato, attraverso i propri sindacati di rappresentanza, una serie di manifestazioni di protesta sulle difficoltà nelle quali si trovano a svolgere il proprio lavoro, con turni massacranti ed in condizioni di pericolo, in uno stato di grande stress psicofisico —

quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di affrontare e risolvere la drammatica situazione che si è venuta a creare nel carcere di Pontedecimo.
(4-17873)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione, si comunica quanto segue.*

Presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo si è verificato, nel febbraio 1998, un suicidio ed un tentativo di impiccagione ad opera di un soggetto affetto da gravi problematiche di natura psichiatrica e psicologica, prontamente sventato dal personale di Polizia penitenziaria.

Per quanto concerne le condizioni dei reclusi, non risulta che sussistano le condizioni di « grave disagio » lamentate dall'interrogante.

Infatti, sia i detenuti che le detenute partecipano, unici nella regione, a quattro corsi scolastici così suddivisi; elementare, media, media superiore ad indirizzo economico-aziendale e ad indirizzo odontotecnico; le detenute, inoltre, partecipano ad un corso di avviamento professionale per addetto di sartoria; gli uomini ad un corso di orientamento ad attività professionale.

Per la sezione femminile, inoltre, è operante un corso di attività motoria tenuto dalla U.I.S.P. di Genova.

Peraltro, pur con le esigue risorse economiche a disposizione, viene avviato il maggior numero possibile di detenuti ad attività lavorative, anche all'esterno, avvalendosi del beneficio di cui all'articolo 21 O.P..

Le proteste del personale di Polizia penitenziaria sono da ascrivere essenzialmente alla carenza dell'organico. Al riguardo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria anche alla luce delle valutazioni recentemente effettuate da una apposita Commissione incaricata di definire un'ipotesi di organico sulla base dei posti di servizio rilevati, ritiene necessario incrementare il personale di Polizia penitenziaria maschile, della struttura carceraria in questione, costantemente assorbito dalle esigenze del locale Nucleo Traduzioni e Piantonamenti.

Allo stato la forza presente ammonta a 81 unità così distinte nei vari ruoli:

Ispettori n. 7;

Sovrintendenti n. 4;

Agenti e Assistenti n. 70.

Mentre, secondo l'ipotesi delineata dalla suddetta Commissione, l'organico dovrebbe essere aumentato di circa 25 unità. Si provvederà nel senso indicato, non appena possibile.

Per quanto concerne il personale femminile, l'organico ammontante a 51 unità, appare appena sufficiente a consentire il regolare svolgimento dei servizi di istituto.

Si comunica, infine, che il competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha, in data 16 settembre u.s., indetto un interpello per assegnare alla Casa Circondariale di Genova Pontedecimo, in via provvisoria (presumibilmente per 8 mesi) cinque unità appartenenti al ruolo di agenti ed assistenti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

ATTILI. — *Al Ministro dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Villaputzu (Cagliari) si è verificato un episodio alquanto singolare: un pastore di nome Antonio Podda è stato arrestato dai carabinieri per guida senza patente;

la patente gli era stata ritirata per non aver sottoposto l'auto a regolare revisione;

il maresciallo dei carabinieri Marco Scano si prende cura dei capi di bestiame del Podda, altrimenti destinati alla fame —:

se non sia possibile commutare la detenzione in altro tipo di condanna tale da consentire ad Antonio Podda di continuare la sua attività di pastore. (4-09332)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto ispettivo, al quale questo Ministero risponde su delega della Presidenza, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria comunica che il Sig. Podda Antonio è stato arrestato il 7.4.1997 e scarcerato in data 21.5.1997 a seguito della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari con provvedimento n. 1022/97 del 20.5.1997.*

Durante il periodo detentivo, il Podda è stato ristretto presso l'istituto di Cagliari da dove, se non avesse ottenuto il predetto beneficio, sarebbe stato scarcerato per fine pena il 7.8.1997.

L'arresto del Podda è avvenuto in seguito all'emissione dell'ordine di carcerazione n. 121/97 del 29.3.1997 della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Cagliari, disposto in relazione alla sentenza del 31.10.1996 (esecutiva il 14.1.1997) del Pretore di Sinnai che lo ha condannato alla pena di 1 mese di reclusione per il reato di cui all'articolo 216 del codice stradale e di altra sentenza di detto Pretore del 23.1.1997 (irrevocabile il 21.2.1997) che lo ha condannato alla pena di 3 mesi per il reato di cui all'articolo 1 L. 386/1990; le due sentenze sono state oggetto di provvedimento di cumulo da parte della Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Cagliari n. 56/97 del 14.4.1997

che aveva stabilito la pena complessiva da espriare in mesi 4 di reclusione.

La concessione del provvedimento di affidamento in prova ha senz'altro consentito al sig. Podda di continuare la sua attività pastorizia.

Si sottolinea che con la nuova disciplina esecutiva introdotta dalla legge 165/98 cd. « Simeone Saraceni », la decisione sull'affidamento in prova sarebbe avvenuta con il condannato in stato di libertà.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

BERSELLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli AA.GG. del ministero di grazia e giustizia Vladimiro Zagrebelsky con nota prot. 1901/S/SCO/3/55 inviata ai presidenti delle Corti d'Appello e per conoscenza ai procuratori generali delle medesime Corti d'Appello avente come oggetto « progetti regionali di lavori socialmente utili » chiedeva ai presidenti delle Corti d'Appello il loro « parere e la disponibilità in ordine alla proponibilità della conseguente gestione dei progetti regionali L.S.U. » —:

se i Presidenti delle Corti d'Appello abbiano già risposto a tali richieste;

se ritenga possibile l'utilizzazione non solo di alcune ma di tutte le unità di personale già impegnato nei precedenti, « al fine di non disperdere le acquisite professionalità », come giustamente sottolineato dal direttore generale e se ritenga possibile che ciò avvenga prima della scadenza dei relativi rapporti di lavoro, attualmente in corso ed a tempo determinato. (4-18912)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si conferma che la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria di questo Ministero ha avviato, su territorio nazionale, una indagine conoscitiva in ordine alla disponibilità dei Capi di Corte per la elaborazione e la conseguente

gestione di progetti regionali redatti ai sensi della normativa dettata dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.

I progetti dovranno prevedere l'utilizzazione di tutte le unità lavorative che hanno partecipato ai precedenti progetti nazionali.

Detto monitoraggio, allo stato non completamente ultimato, ha evidenziato una risposta ampiamente positiva.

Pertanto l'Ufficio sta provvedendo, anche attraverso i necessari accordi con la competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla stesura di una convenzione — da stipularsi con il predetto Ministero — prevista dall'articolo 5, n. 4 del citato decreto legislativo. Alla stipula, seguirà la predisposizione, in sede regionale, dei progetti da sottoporre alla approvazione delle Commissioni Regionali per l'impiego, competenti per territorio.

L'iter sommariamente descritto richiederà tempi certamente non brevi: non è pertanto ipotizzabile che i cennati progetti regionali possano divenire esecutivi prima della fine del corrente anno.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

BONATO e PERUZZA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

nell'Usl n. 14 della regione Veneto, comprendente le zone di Chioggia (52 mila abitanti), Cavarzere (25 mila abitanti) e Piove di Sacco (70 mila abitanti), sono formalmente attive le seguenti strutture psichiatriche:

a) un servizio psichiatrico di diagnosi e cura ubicato presso l'ospedale generale di Chioggia, dotato di n. 6 posti letto;

b) tre centri di salute mentale ubicati uno a Piove di Sacco aperti sei giorni alla settimana, mentre quello situato a Cavarzere prevede la presenza medica due giorni alla settimana;

c) un Day Hospital attivo a Chioggia tre giorni alla settimana per 5 ore al giorno con n. 6 posti attivati;

in tale Usl non è prevista alcuna comunità terapeutica né altre strutture residenziali;

trattasi di un territorio in cui il problema psichiatrico è particolarmente rilevante tanto che una recente ricerca epidemiologica condotta con l'università di Padova evidenzia indici di incidenza doppi rispetto alla media nazionale della forme schizofreniche, disturbo delirante e di tutte le altre patologie psichiche, in modo particolare di quelle gravi, quali la depressione ed i disturbi di personalità;

una realtà siffatta, che richiederebbe una straordinaria disponibilità di mezzi, si vede invece attribuire risorse e personale largamente al di sotto delle media regionale e nazionale al punto che mentre il piano sanitario regionale prevederebbe almeno 14 posti letto (uno per ogni 10 mila abitanti) per i servizi psichiatrici di diagnosi e cura quelli realmente esistenti non superano il numero di 6;

la scarsa attribuzione del personale non consente di effettuare una turnazione del personale infermieristico secondo i canoni previsti in ogni altra struttura psichiatrica del paese al punto da rendere ingestibile ogni situazione di emergenza per cui non è di fatto garantita né la sicurezza del personale né quella dei ricoverati;

dinanzi ad una così grave, precaria e drammatica situazione anziché procedere alla ricerca di ogni risorsa volta, se non ad eliminare, per lo meno ad attenuare il grave disagio cui è sottoposta la popolazione dell'Usl n. 14 della regione Veneto, il direttore generale propone lo spostamento del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale generale di Chioggia all'ospedale distrettuale di Cavarzere;

l'ospedale di Cavarzere, non configurandosi come ospedale generale privo com'è del servizio di pronto soccorso, di rianimazione, di ostetricia e ginecologia, oltretutto di chirurgia generale, non rientra nella collocazione prevista dalla legge

n. 180 del 1978 per i servizi psichiatrici di diagnosi e cura;

una tale soluzione comporta gravi limiti terapeutici per i pazienti, non potendo offrire in modo agevole e tempestivo tutti i necessari supporti diagnostici e operativi previsti dalle normative esistenti;

in caso di necessità l'ospedale generale più vicino è quello di Chioggia, distante circa trenta minuti da quello di Cavarzere;

la regione Veneto ha ribadito recentemente che il servizio psichiatrico di diagnosi e cura deve essere collocato nell'ospedale generale;

a più riprese i rappresentanti della società italiana di psichiatria e della società italiana di riabilitazione psicosociale hanno manifestato la loro aversità a tale trasferimento;

ciononostante in data 16 maggio 1997 è stato chiuso il servizio di diagnosi e cura dell'ospedale di Chioggia, provvedendo contestualmente al suo trasferimento all'ospedale di Cavarzere —:

se sia a conoscenza dei fatti;

se e in che modo intenda intervenire, anche d'intesa con la regione Veneto per far sì che vengano rispettate le direttive della legge n. 180 del 1978, ma soprattutto che venga fornita alla popolazione dell'Usl n. 14 della regione Veneto la tutela della salute dei malati psichici e dell'intera collettività. (4-10223)

RISPOSTA. — In base ai dati infine pervenuti dalla Regione Veneto, per il tramite di quel Commissariato del Governo, risulta che l'azienda U.L.S.S. n. 14 di Chioggia (VE) abbia sviluppato i propri servizi di assistenza psichiatrica nel modo seguente:

— n. 1 Centro di Salute Mentale;

— n. 1 Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.

Il Centro di Salute Mentale è articolato nelle tre sedi ubicate in Chioggia, Cavarzere e Piove di Sacco.

Interventi di manutenzione straordinaria presso le sedi di Chioggia e Piove di Sacco consentiranno l'ampliamento degli spazi destinati all'assistenza dei pazienti psichiatrici.

Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura è stato trasferito dall'Ospedale di Chioggia all'interno dell'Ospedale di Cavarzere dal 16 maggio 1997, per effetto della deliberazione n. 614 dell'8 maggio 1997 del Direttore Generale dell'azienda U.L.S.S. n. 14.

Il Servizio è dotato di 12 posti letto (6 in più di quelli a suo tempo attivati a Chioggia) ed il personale addetto è di n. 40 unità.

La presenza medica è prevista nelle fasce orarie diurne, mentre durante le ore notturne è assicurato il servizio di « pronta disponibilità », che fronteggia anche le eventuali emergenze dell'intero territorio dell'Azienda U.L.S.S. n. 14.

L'assistenza medica primaria è garantita dal medico in turno di guardia per le Unità operative di medicina Generale e Lungodegenza.

Quanto alla carenza di Comunità terapeutiche ovvero di strutture residenziali per i degenti psichiatrici, l'Azienda U.L.S.S. n. 14 ha da tempo inoltrato alla Regione Veneto la richiesta di contributo straordinario per il finanziamento del progetto di ristrutturazione di una palazzina già di sua proprietà in Cavarzere, da adibire a struttura residenziale permanente per n. 8 degenti.

A giudizio della Regione Veneto, la disponibilità di mezzi e di strutture nei servizi psichiatrici attivati dall'Azienda U.L.S.S. n. 14, risulta difforme rispetto al fabbisogno teorico previsto in sede di programmazione regionale, nonché agli stessi parametri orientativi proposti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 (« Approvazione del progetto — obiettivo Tutela della salute mentale 1994 — 1996 »).

Pertanto, la stessa Regione Veneto, attualmente impegnata nella verifica dello stato di attuazione dell'assistenza psichiatrica e nel completamento dell'aggiornamento del progetto obiettivo regionale sulla

tutela della salute mentale, ha sottolineato la propria volontà di perfezionare i percorsi attuativi e le modalità di verifica dei risultati, al fine di stabilire la necessaria correlazione tra le risorse impegnate, i servizi resi, i bisogni espressi, nonché di individuare gli interventi di carattere prioritario.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

CANGEMI e MAURA COSSUTTA. — Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

presso l'università di Messina è stata costituita l'Azienda policlinico universitario (Apu);

tale azienda sanitaria non ha ancora provveduto a definire la pianta organica né i corrispondenti carichi di lavoro;

viene fatto un ricorso estensivo al lavoro precario, mediante contratti a tempo determinato per medici ed infermieri, con modalità non sempre trasparenti circa il loro rinnovo;

non è stato applicato il nuovo contratto nazionale del comparto sanità;

non è stata data da parte del direttore generale alcuna certezza sui tempi in cui verranno pagati gli arretrati per gli anni 1995 e 1996 previsti dai contratti per la dirigenza medica e non medica;

non sono state applicate le norme di aggiornamento dei contratti 1994-1995 e 1996-1997 alle pensioni del personale collocato a riposo in detto periodo;

a causa di tale situazione, il personale dell'Apu ha proclamato lo stato di agitazione e, in seguito ad un'assemblea svoltasi il 5 febbraio 1997 ha indetto uno sciopero di quattro ore riguardante il personale tecnico, amministrativo e paramedico;

lo sciopero indetto, supportato dalle organizzazioni sindacali Snals e Sipuò, si è svolto il 18 febbraio 1997 con un presidio del personale dell'Apu davanti gli uffici del

direttore generale ed un successivo corteo per i viali del policlinico di Messina —

se siano a conoscenza dell'impossibilità di prendere visione dei dati concernenti il calcolo delle entrate e delle uscite per singola struttura operativa assistenziale dell'Apu;

se ritengano che, nella situazione data, sia possibile impostare, da parte degli organi di gestione dell'Apu, un'azione qualificata di programmazione degli interventi sanitari nonché degli investimenti relativi, tesa ad onorare gli impegni assunti con la regione siciliana mediante i protocolli d'intesa;

se intendano adottare iniziative al fine di evitare l'insorgere di situazioni ingestibili in materia sanitaria all'interno del policlinico universitario di Messina, causate dalla mancata applicazione delle norme che regolano il contratto nazionale per la sanità e dal continuo ricorso al lavoro temporaneo;

se intendano predisporre un'ispezione al fine di accertare lo stato finanziario dell'Apu di Messina nonché la sua capacità di solvibilità nei confronti delle spettanze maturate dal personale.
(4-08203)

RISPOSTA. — Questo Ministero può rispondere ai quesiti rivoltigli nell'atto parlamentare in esame sulla sola base degli elementi forniti dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Il Policlinico Universitario di Messina (dotato di 1.099 posti letto) è stato costituito in Azienda autonoma in data 18 aprile 1996 ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Tale complesso Ospedaliero universitario accusa da tempo una grave carenza di personale — in particolare paramedico — che deriva dai limiti imposti dalle vigenti disposizioni alle possibilità di ampliamento degli organici delle Università (articolo 5,

commi 10 e 12, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537; Legge 28 dicembre 1995, n. 549).

L'Azienda ha fronteggiato le situazioni di carenza utilizzando gli strumenti giuridici possibili.

Si è provveduto ad assumere trimestralmente personale paramedico in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 276/71 ed alla L. n. 808/77 ed è stata indetta, ai sensi della Legge 29 dicembre 1988, n. 554, apposita selezione pubblica per l'assunzione di n. 300 infermieri professionali a tempo determinato (un anno).

Decorso tale anno, la Delegazione Amministrativa del Policlinico Universitario, con deliberazione del 17 aprile 1996, ha autorizzato la proroga del rapporto di lavoro per altri sei mesi, ex Legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, il cui articolo 2 prevede, appunto, che il termine del contratto a tempo determinato possa essere eccezionalmente prorogato non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale.

In tale occasione, la proroga venne limitata a sei mesi (non ad un anno), in quanto tale periodo venne ritenuto necessario ai fini dell'indizione di apposita selezione pubblica ai sensi dell'articolo 29 del nuovo C.C.N.L. del comparto Università.

Infatti, una volta costituita l'Azienda autonoma, il suo Direttore Generale indicava la selezione pubblica, la cui procedura selettiva si concludeva il 26 marzo 1997.

Lo sciopero indetto il 18 febbraio 1997, il cui svolgimento non ha arrecato alcun disservizio in aggiunta alle difficoltà causate dalla carenza di personale preposto alle attività sanitarie ed assistenziali del Policlinico, è stato determinato dal diniego opposto dall'Azienda alla richiesta di una delle OO.SS. operanti nel Policlinico Universitario (lo S.N.A.L.S.), volta ad ottenere l'autorizzazione di un'ulteriore proroga semestrale, in modo da raggiungere, complessivamente, la durata del contratto iniziale (il tempo di proroga consentito « ex lege » e, in questo caso, di un anno).

Il diniego dell'Azienda, basato sul rispetto del citato articolo 2 della Legge n. 230/62, che esclude il ricorso ad ulte-

riori proroghe dopo la prima volta, ha trovato pieno sostegno nel parere richiesto nella circostanza all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, reso da questa il 7 febbraio 1997.

Quanto alla definizione delle piante organiche dell'Azienda, si è appreso che l'Università degli Studi di Messina, cui appartiene l'Azienda Policlinico Universitario, aveva provveduto a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, la rilevazione dei carichi di lavoro e la conseguente dotazione organica del personale, tra cui, ovviamente, quello impiegato presso l'Azienda.

A causa delle sopraggiunte disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 31, della Legge n. 549/95, che ha sottoposto alle sole disposizioni dell'articolo 5, commi 10 e 12, della Legge n. 537/93, ogni eventuale modifica di organico ed ogni assunzione di personale riguardanti le Università, il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo messinese ha costituito una commissione che sta effettuando la ricognizione dell'entità delle risorse finanziarie disponibili, così da consentire il rinnovo dell'organico in rapporto alle più pressanti emergenze e l'individuazione dei necessari concorsi pubblici.

Riguardo, poi, all'applicazione del contratto nazionale per la sanità all'interno del Policlinico Universitario di Messina, risulta che esso venga ormai da tempo applicato al personale avente titolo e, dal gennaio 1997, anche alla dirigenza sanitaria, tecnica ed amministrativa.

Il pagamento degli arretrati è connesso alla definizione del grave, annoso contenzioso (riguardante anche i Policlinici di Palermo e di Catania) pendente con la Regione Siciliana, nei cui confronti l'Azienda vanta un credito di ben 104 miliardi.

La situazione è in corso di risoluzione a seguito della sottoscrizione dei « protocolli di intesa » con la Regione e della progressiva definizione transattiva del contenzioso instaurato.

Anche sul piano della correttezza degli adempimenti amministrativi, mentre per anni non era stato adottato alcun provvedimento di ridefinizione del trattamento

pensionistico del personale legittimato a beneficiare delle indennità di cui alle Leggi nn. 213/71 e 200/74, al momento sono in corso di definizione n. 50 posizioni.

Infine, per quanto riguarda, la gestione finanziaria dell'Azienda, i cui bilanci vengono dichiarati a disposizione di chiunque chieda di prenderne visione, è stato segnalato che, malgrado il ritardo accumulato dalla Regione Siciliana nell'adozione dei provvedimenti di competenza sull'articolazione della gestione « per centri di costo », l'Azienda messinese sta operando, nel frattempo, il massimo sforzo per creare le condizioni essenziali (in particolare, introducendo nei propri servizi una diffusa informatizzazione) per attivare un sistema di gestione « per centri di costo », cui poter adeguare i propri bilanci.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

CANGEMI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la sezione distaccata di Adrano della pretura circondariale di Catania costituisce un fondamentale servizio per le popolazioni di un'area territoriale travagliata da gravi problemi sociali e dalla diffusa presenza di fenomeni di criminalità comune e mafiosa;

gli operatori giudiziari lamentano da tempo che l'insufficienza di personale ostacola gravemente l'espletamento di compiti d'istituto a fronte di un rilevantissimo carico di lavoro;

tale situazione si è fatta ancor più precaria con la soppressione della sezione distaccata di Biancavilla il cui territorio di competenza è entrato a far parte della giurisdizione della sezione distaccata di Adrano;

da anni l'ufficio di cancelleria manca del cancelliere, inoltre dei tre collaboratori di cancelleria in servizio, ben due sono stati applicati da circa un anno presso la sezione distaccata di Acireale;

nella stessa situazione si trova l'ufficio Unep, privo di ufficiali giudiziari dopo il trasferimento dei due titolari, presso il quale operano soltanto due aiutanti ufficiali giudiziari, ad una dei quali sono state assegnate le funzioni di ufficiale per l'amministrazione interna e l'esecuzione esterna sul territorio di Adrano e Biancavilla —:

quali provvedimenti si vogliono assumere per consentire alla sezione distaccata di Adrano di svolgere serenamente e proficuamente l'attività giudiziaria di competenza risolvendo i gravi problemi di organico. (4-19251)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la dotazione organica del personale amministrativo della Pretura di Catania, sezione distaccata di Adrano, prevede: 2 posti di funzionario di cancelleria (VIII q.f.) entrambi vacanti; 2 posti di collaboratore di cancelleria (VII q.f.) e 3 presenti (uno, quindi, in posizione soprannumeraria); 2 posti di operatore amministrativo (V q.f.), di cui uno presente ed un posto di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera (III q.f.), coperto.*

Allo stato non sono prevedibili i tempi occorrenti per la copertura delle vacanze di funzionario di cancelleria, poiché in ordine a tale questione è preliminare la soluzione di altra problematica relativa all'accesso al profilo di funzionario attraverso i corsi di qualificazione per il personale dipendente di livello inferiore.

Il posto vacante di operatore amministrativo è stato pubblicato con telefax del 10 marzo 1998: l'apposito Gruppo di Lavoro ha esaurito l'esame delle istanze ed è in corso di elaborazione la graduatoria degli aspiranti ai trasferimenti.

Si comunica, altresì, che l'applicazione di personale ad altri uffici dello stesso distretto rientra nelle competenze del Presidente della Corte d'Appello o del Procuratore Generale.

Si comunica, infine, che l'Ufficio notificazioni e protesti di Adrano presenta attualmente una sola vacanza nel ruolo dei collaboratori che è stata pubblicata con interpellato del 4 agosto 1998. Stanno ancora

pervenendo le domande che dovranno essere istruite e successivamente valutate dal Gruppo di Lavoro.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

CARDIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Eboli (Salerno), in passato era stata prevista la costruzione di una casa di reclusione;

per l'occasione si era provveduto ad individuare il sito più idoneo per ospitare la struttura;

il tempo e le vicende politico-amministrative locali hanno fatto accantonare il disegno;

allo stato in provincia opera un'unica casa circondariale, nella località Fuorni, compresa nel territorio di Salerno;

il reclusorio presenta delle notevoli carenze strutturali, dovute al sovraffollamento della popolazione carceraria, che pone a rischio, tra l'altro, ogni misura di natura igienico-sanitaria;

in tali condizioni viene meno la finalità stessa della reclusione consistente nel recupero del soggetto;

il comune di Eboli ospita da tempo, nel suo territorio, l'istituto di custodia attenuata, oltre alla sede della pretura;

la città, posta nel cuore della Valle del Sele, è facilmente raggiungibile attraverso le più importanti vie di collegamento;

per i motivi sopracitati, si fa sempre più pressante, in provincia, l'esigenza dell'istituzione di una nuova casa di reclusione;

Eboli, per le strutture e gli spazi disponibili, potrebbe essere certamente il centro più idoneo ad accogliere tale struttura;

se intenda riprendere il progetto di costruzione di una casa di reclusione, già previsto nel comune di Eboli, al fine di

eliminare il sovraffollamento del carcere di Fuorni e, nel contempo, attenuare la sofferenza degli ospiti reclusi. (4-12886)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione, si comunica che il progetto relativo alla costruzione di una nuova casa di reclusione ad Eboli, è stato stralciato dal programma di edilizia penitenziaria con decreto ministeriale del 21.12.1989.*

Allo stato non è possibile riconsiderare la realizzazione dell'opera per le esigue disponibilità finanziarie che consentono solo di ultimare gli interventi in corso.

La casa circondariale di Eboli è attualmente utilizzata come struttura a custodia attenuata di secondo livello per un trattamento avanzato e destinata a detenuti tossicodipendenti. Insieme all'istituto di Gragnano serve la zona di Salerno.

Alla data del 31.8.1998 presso la casa circondariale di Eboli erano presenti 41 detenuti su una capienza di 70 posti e nella casa circondariale di Salerno su 402 posti tollerabili erano presenti 409 detenuti, tra cui 23 semiliberi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

CARDIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Mecca Salvatore, nato ad Aversa (Caserta) il 22 maggio 1939, Ispettore superiore di polizia penitenziaria, attualmente sospeso dal servizio, ha presentato istanza, in data 25 febbraio 1998, protocollo n. 1226, con la quale chiedeva la pensione di invalidità ai sensi dell'articolo 2 comma 12 della legge 8 agosto 1995 n. 35, per infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

a cinque mesi di distanza dalla presentazione della domanda, il Mecca non ha ricevuto alcun riscontro dal ministero —:

se il Ministro interrogato voglia sollecitare gli uffici preposti affinché l'ispettore superiore, Mecca Salvatore, abbia una

risposta in merito alla domanda da lui presentata. (4-19100)

RISPOSTA. — *Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, premesso che l'Isp. Sup. Salvatore Mecca si trova sospeso cautelatamente dal servizio ex articolo 7 comma 2 D. Lgs. 30.10.1992 n. 449, essendo pendente nei suoi confronti un procedimento penale che lo vede imputato dei reati previsti dagli artt. 416 bis, 319 e 321 c.p., si comunica che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria valuterà le istanze presentate dal predetto (istanza di dispensa dal servizio per infermità e riconoscimento della pensione di invalidità per infermità non dipendente da causa di servizio) in un momento successivo, che è dato dalla definizione del processo in corso.*

Infatti dall'esito del procedimento penale potrebbero scaturire conseguenze di natura disciplinare tali da poter culminare con una sanzione espulsiva.

Tale eventualità farebbe venire meno il presupposto, che è quello del riconoscimento della idoneità o meno al servizio, richiesto per l'accoglimento delle suddette istanze.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

CARDIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor, Mecca Salvatore, ispettore superiore di polizia penitenziaria, in data 11 novembre 1997, fece istanza per essere inviato presso la commissione medica ospedaliera di Napoli, ai fini della dispensa dal servizio per infermità, in virtù degli articoli 129 e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, perché affetto da tumore maligno urotoriale infiltrante stadio P.T.P.; postumi di nefroureterectomia totale;

allo stato il Mecca si trova nella condizione di sospeso dal servizio;

dopo circa otto mesi dalla presentazione dell'istanza, precisamente l'8 luglio 1998, il ministero di grazia e giustizia,

dipartimento amministrazione penitenziaria, ufficio centrale del personale, divisione V sezione II, notificava all'interessato che la domanda da lui presentata non poteva essere presa in considerazione presso la commissione medica ospedaliera per la dispensa del servizio, in quanto il Mecca si trovava sospeso dal servizio —:

quale normativa vieti ad un dipendente sospeso dal servizio di sottoporsi alla commissione medica ospedaliera per ottenere la dispensa, in quanto affetto da malattia tumorale. (4-19101)

RISPOSTA. — *Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, premesso che l'Isp. Sup. Salvatore Mecca si trova sospeso cautelatamente dal servizio ex articolo 7 comma 2 D.Lgs. 30.10.1992 n. 449, essendo pendente nei suoi confronti un procedimento penale che lo vede imputato dei reati previsti dagli artt. 416 bis, 319 e 321 c.p., si comunica che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria valuterà le istanze presentate dal predetto (istanza di dispensa dal servizio per infermità e riconoscimento della pensione di invalidità per infermità non dipendente da causa di servizio) in un momento successivo, che è dato dalla definizione del processo in corso.*

Infatti dall'esito del procedimento penale potrebbero scaturire conseguenze di natura disciplinare tali da poter culminare con una sanzione espulsiva.

Tale eventualità farebbe venire meno il presupposto, che è quello del riconoscimento della idoneità o meno al servizio, richiesto per l'accoglimento delle suddette istanze.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

CAVERI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Luigi Martinetti venne assunto nel gennaio del 1992 dalla Farmavita srl via Como 19, Lainate (Milano), come dirigente delle ricerche e coordinatore su-

pervisore del settore produzione. Si dedicò inoltre alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di prodotti cosmetici, manipolando personalmente sostanze chimiche e, nonostante i ripetuti solleciti affinché l'azienda si dotasse dei più elementari presidi di protezione e i necessari controlli sanitari, questo avvenne senza le protezioni e gli accorgimenti a tutela della salute;

il 20 luglio 1993 il Martinetti venne operato all'Istituto tumori di Milano per un carcinoma spinocellulare del distretto cervico-facciale e sottoposto a ciclo di radioterapia post-operatoria e, a causa della mutilazione subita, è considerato invalido al cento per cento, con totale e permanente inabilità lavorativa;

approfondendo la conoscenza delle sostanze manipolate in azienda, il Martinetti si rese conto della loro pericolosità e soprattutto delle caratteristiche cancerogene e segnalò i rischi alla Farmavita, da cui venne successivamente licenziato e per questo è in corso una causa, comprensiva della richiesta di stabilire un rapporto causa-effetto fra sostanze manipolate e successivo tumore, presso la pretura circoscrizionale di Milano;

nel corso del processo, ancora in corso, i consulenti tecnici d'ufficio nominati dal giudice hanno concluso la loro perizia affermando che il cancro poteva essere dovuto al fatto che il Martinetti era un fumatore, escludendo invece — e questo stupisce — che vi sia stata, come concausa, l'inalazione delle sostanze manipolate nei laboratori della Farmavita;

inoltre nelle conclusioni della perizia d'ufficio mancherebbe la risposta ad un preciso quesito posto dal giudice, e cioè « qualora siano individuate sostanze cancerogene, indichino se siano state adottate le precauzioni necessarie onde evitare che le lavorazioni di tali materie risultassero nocive e se siano stati svolti gli accertamenti dagli organi competenti » —:

se le autorità sanitarie abbiano svolto i necessari accertamenti presso l'azienda e quali ne siano gli esiti;

se il ministero di grazia e giustizia non ritenga di verificare, attraverso apposite iniziative ispettive nel rispetto dell'indipendenza della magistratura, ma anche in considerazione della delicatezza del caso umano e la sua portata più vasta per la salute pubblica, che nessuna anomalia si registri nel corso del procedimento giudiziario in corso. (4-06733)

RISPOSTA. — *Si risponde all'atto parlamentare in esame anche per il Ministero di Grazia e Giustizia, tenuto conto degli elementi acquisiti dalle Autorità regionali della Lombardia per il tramite di quel Commissariato del Governo.*

L'azienda Farmavita S.r.l. di Lainate (Milano), ha regolarmente presentato tutta la documentazione prevista dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713, concernente l'attuazione di direttive CEE sulla produzione e vendita dei cosmetici.

La ditta Farmavita si è insediata nel Comune di Lainate in data 14 settembre 1992 come deposito materiale, trasformandosi in seguito in stabilimento produttivo (fine del 1993).

L'Azienda USL n. 33 di Rho svolge regolari controlli sulla produzione e manipolazione dei prodotti presso gli impianti della Farmavita.

Da tali controlli periodici, risulta che la ditta in questione fornisce regolarmente ai propri dipendenti presidi di protezione per la lavorazione delle materie prime trattate e rispetta le disposizioni in merito alla manipolazione delle amine aromatiche.

In particolare, viene sottolineato che l'incarico di Direttore Tecnico individuato dall'articolo 10 della Legge n. 713 '86, fin dall'inizio dell'attività produttiva e del confezionamento dei prodotti cosmetici presso l'azienda Farmavita è stato sempre ricoperto da persona differente dal Sig. Martinetti.

Per quanto riguarda i rilievi segnalati in ordine allo svolgimento della causa intentata dal Sig. Martinetti nei confronti della ditta Farmavita, si precisa che, dalla documentazione trasmessa dal Presidente della Corte di Appello di Milano e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte, non sono riscontrabili anomalie di

alcun genere nella conduzione dei procedimenti civili e penali relativi alla stessa vicenda giudiziaria.

Quest'ultima, peraltro, si è ormai conclusa, in quanto la causa civile, in cui il Sig. Martinetti è risultato soccombente, è stata definita con sentenza del 26 febbraio 1997, mentre il procedimento penale si è concluso con il decreto di archiviazione emesso dal GIP, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, in data 26 marzo 1997.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

Claudio Stella, detenuto presso la casa circondariale di Vicenza, dopo aver sollecitato vari uffici competenti, non si spiega come mai non gli giungano lettere a lui inviate delle quali è certa la spedizione;

ora gli interlocutori epistolari del detenuto sono costretti a servirsi non del mezzo della posta ordinaria, ma degli espressi o raccomandate che comportano di certo maggiori spese —:

se sia a conoscenza dei fatti e quali provvedimenti intenda prendere affinché si possano trovare le cause dell'irregolare recapito delle lettere indirizzate a tale detenuto al quale, oltretutto, da 19 mesi è stato impedito di avere colloqui visivi e telefonici e che quindi ripone le sue speranze di comunicazione con l'esterno nella corrispondenza. (4-18852)

RISPOSTA. — *Il detenuto Claudio Stella ha fatto ingresso presso la casa circondariale di Vicenza il 23.4.1998, proveniente dagli arresti domiciliari. È definitivo con fine pena previsto per il 17.7.2000 ed è stato condannato per il reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 309/90.*

Ha regolarmente fruito di colloqui visivi e telefonici sia ordinari che premiali.

Per quanto concerne la corrispondenza epistolare, si comunica che dalla data del suo ingresso in istituto ad oggi, il detenuto

Stella ha ricevuto n. 130 lettere e 35 cartoline; e ciò è stato accertato in data 18.9.1998 alla presenza dell'interessato e con la redazione di apposito verbale.

Il Comandante di reparto, ricevuta la rimostranza del detenuto, si è adoperato per sensibilizzare al problema gli operatori addetti al prelevamento e alla distribuzione della posta. L'inconveniente non si è più verificato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

GARDIOL. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

nel comune di Barge è operante la cooperativa Cemea, che ospita una comunità di una decina di ragazzi, ed è collocata in una sede impropria in una zona industriale, dove le condizioni di vita sono poco salubri;

tale situazione è stata ripetutamente denunciata dal dottor Vincenzo Buscemi il quale ha esposto le ragioni di una rapida rilocalizzazione della comunità stessa al fine di evitare che i ragazzi siano esposti a rumori, pulviscoli allergizzanti e a odori nauseabondi —:

se intenda disporre una indagine tecnico-amministrativa per accertare la veridicità della situazione denunciata ed operare d'intesa con i responsabili della comunità per una localizzazione della comunità più consona alla attività svolta.

(4-05826)

RISPOSTA. — *La Regione Piemonte, sollecitata da questo Ministero per il tramite del locale Commissariato del Governo, ha reso noto che, in esito agli accertamenti effettuati in data 27 febbraio 1997 all'interno della Comunità « Cemea » nel comune di Barge (CN) dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. n. 17 di Savigliano, non sono state riscontrate condizioni di particolare fastidio derivate dalle attività artigianali e produttive presenti nell'area circostante.*

Per quanto riguarda l'inquinamento acustico, l'unica rumorosità avvertita « a porte chiuse » nelle strutture in cui viene ospitata la Comunità è quella derivante dal traffico veicolare della vicina strada provinciale, fenomeno purtroppo consueto di ogni realtà urbana e, comunque, nel caso in questione, presente a livelli tali da non creare fastidi allo svolgimento della vita interna.

Infatti, dalle misurazioni effettuate, veniva riscontrato che il rumore interno rientrava ampiamente nei limiti di accettabilità previsti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Quanto al pulviscolo ed agli odori, non è stata osservata una particolare polverosità sui balconi o davanzali delle finestre, né venivano rilevati odori di intensità tale da arrecare fastidi ai residenti.

Anche dal punto di vista socio-assistenziale, dagli accertamenti non sono emerse condizioni contrastanti con le particolari esigenze di vita di una comunità per minori.

Complessivamente, le condizioni igienico-sanitarie rilevate nei locali della Comunità « Cemea » non sono risultate peggiori di quelle riscontrate in occasione del sopralluogo effettuato dalla stessa Azienda U.S.L. n. 17 il 19 settembre 1996, a seguito dell'esposto presentato dal dr. Vincenzo Buscemi, e va ricordato che, all'epoca, le indagini esperite avevano permesso di rilevare l'insussistenza di condizioni di pregiudizio per la salute dei residenti tali da dover richiedere la sospensione delle attività della Comunità « Cemea », malgrado la sua collocazione in una zona industriale.

Peraltro, in base alle conclusioni di uno studio effettuato dall'Università di Torino sulle condizioni ambientali della zona industriale del Comune di Barge, è risultato che la contaminazione atmosferica dei luoghi, pur « a Confine » tra l'inquinamento naturale e quello antropogeno, non presenta rischi o disagi di quelli ieri sofferti dalla popolazione mondiale che risiede negli agglomerati urbani.

Occorre ricordare che, anche se i rilievi strumentali a fondamento di tale studio risalgono al 1987, le condizioni della zona interessata hanno avuto, da allora, un sensibile miglioramento, in virtù dei continui

controlli svolti dai Servizi socio-sanitari regionali dislocati nel territorio, nei confronti delle attività artigianali ed industriali, sulla rigorosa applicazione della normativa in materia di inquinamento atmosferico e di emissioni acustiche.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Sen. Monica Bettoni Brandani.

GRAMAZIO, PAGLIUZZI, FRANZ, MESSA, MIGLIORI, BOCCHINO e ANTONIO PEPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei beni culturali.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale n. 346593/84 del 4 febbraio 1985, la Federazione italiana giuoco calcio, con decreto intestato al Comitato olimpico nazionale italiano, autorizzò la distribuzione di numero 26.000 tessere omaggio per il 1984 per l'intero tesseramento annuale;

con decreto ministeriale n. 333928/86 del 23 ottobre 1986, la Federazione italiana giuoco calcio, con decreto intestato al Comitato olimpico nazionale italiano, autorizzò la distribuzione di numero 26.000 tessere omaggio più numero 630 tessere per deputati, più numero 323 tessere per senatori, per un totale di numero 26.953 tessere omaggio per il 1986 per l'intero tesseramento annuale;

con decreto ministeriale n. 505273/88 del 9 marzo 1989, la Federazione italiana giuoco calcio, con decreto intestato al Comitato olimpico nazionale italiano, autorizzò la distribuzione di numero 26.953 tessere omaggio più numero 5.000 tessere, per un totale di numero 31.953 tessere omaggio per il 1989 per l'intero tesseramento annuale;

con decreto ministeriale n. 410221/90 del 12 febbraio 1990, la Federazione italiana giuoco calcio, con decreto intestato al Comitato olimpico nazionale italiano, autorizzò la distribuzione di numero 31.953 tessere omaggio più numero 81 tessere per deputati europei, per un totale di numero

32.034 tessere omaggio per il 1990 per l'intero tesseramento annuale;

con decreto ministeriale n. 415066 del 15 dicembre 1992, la Federazione italiana giuoco calcio, con decreto intestato al Comitato olimpico nazionale italiano, autorizzò la distribuzione di numero 32.034 tessere omaggio più numero 7.500 tessere, per un totale di numero 39.534 tessere omaggio per il 1992 per l'intero tesseramento annuale;

se alle tessere del 1992, che erano 39.534, si sottraggono i 630 deputati, i 325 senatori e gli 81 deputati europei, per un totale di numero 1.034, si ottiene un totale di 38.500 tessere che non si conosce a quale titolo siano elargite ed a chi siano consegnate, ricordando che i parlamentari nazionali ed europei possono accedere negli stadi italiani con la sola tessera di parlamentari, vistata dai Questori delle rispettive Assemblee elettive —:

a quale titolo 38.500 persone, evidentemente « amici degli amici », abbiano il diritto di accedere gratuitamente negli stadi italiani e come queste siano ripartite sul territorio nazionale e da chi siano stati presentati i richiedenti delle suddette tessere omaggio della FIGC. (4-00328)

RISPOSTA. — *Sulla base delle informazioni fornite dal CONI e dalla Federazione italiana Giuoco Calcio si fa presente quanto segue:*

L'emissione delle tessere che danno diritto ad assistere alle manifestazioni sportive sul territorio nazionale, è autorizzata ai sensi dell'articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 640.

Con decreto ministeriale n. 415066 del 15 dicembre 1992, la F.I.G.C. è stata autorizzata a rilasciare sino al 1996 n. 39.534 tessere di servizio per l'intero tesseramento annuale.

La F.I.G.C. ha, inoltre, comunicato che in base al decreto ministeriale 13 dicembre 1996, che ha autorizzato in favore della stessa, per il quadriennio 1997-2000, un

contingente di 39.534 tessere, ha emesso per l'anno 1998 n. 38.289 tessere così suddivise:

Lega nazionale professionisti	250
Lega professionisti Serie C	180
Lega nazionale dilettanti	3.578
Settore tecnico	87
Settore giovanile e scolastico (comprensivo dei Provveditori agli Studi e Coordinatori)	1.503
Associazione italiana arbitri	30.005
Collaboratori e dipendenti	1.741
Parlamentari europei, senatori, deputati	945
	38.289

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

GRAMAZIO, CONTI, CARLESÌ e MUS-SOLINI. — Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se siano a conoscenza che « *il Medico d'Italia* », settimanale della federazione nazionale degli ordini dei medici e odontoiatri (Fnomceo), sottoposta alla vigilanza ed al controllo degli atti da parte del ministero della sanità, ha cessato senza alcun preavviso le pubblicazioni, licenziando in tronco i quattro giornalisti professionisti alle dipendenze del giornale di cui è stata chiesta addirittura la cancellazione della testata;

quali provvedimenti verranno intrapresi per non privare i trecentoventicinquemila medici italiani di questo indispensabile strumento per la categoria, esistente da oltre trenta anni. (4-04353)

RISPOSTA. — La problematica sollevata nell'atto parlamentare in esame, investe

rapporti e situazioni riguardanti la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (« FNOMCEO »).

Com'è noto, la disciplina normativa concernente l'organizzazione e l'attività degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie e delle rispettive Federazioni nazionali è fondata sul D. Leg.vo C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233 e sul suo regolamento di esecuzione, il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

In base alla normativa testé citata, i poteri di vigilanza attribuiti al Ministero della Sanità sono circoscritti alla verifica di legittimità — con conseguente annullamento, con decreto motivato, in caso di vizi di legittimità — dei regolamenti di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/50.

Ulteriori poteri di intervento diretto di questo Ministero sono contemplati dall'articolo 6 del D. Leg.vo C.P.S. n. 233/46 e dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/50, che disciplinano lo scioglimento dei Consigli Direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie laddove essi non siano in grado di funzionare regolarmente, non osservino i deliberati delle rispettive Federazioni nazionali o risultino morosi nel pagamento dei contributi previsti.

Pertanto, questo Ministero non ha alcuna possibilità di intervenire in ordine alla vicenda contrassegnata dalla chiusura del settimanale « *Il Medico d'Italia* » e dalla condotta tenuta, in tale circostanza, dalla società tipografica modenese Arbe s.r.l. e dalla stessa « FNOMCEO ».

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

l'azienda ospedaliera « San Giovanni-Addolorata » di Roma, data la sua importanza, si trova ogni anno ad assegnare un numero notevole di appalti per opere varie;

l'azienda, in merito ai fondi ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988, ha bandito una gara d'appalto per opere di ristrutturazione dell'Ospedale San Giovanni;

di tale bando di gara il direttore generale non ha ritenuto dare la giusta pubblicità, consentendo la partecipazione solo ad un gruppo ristretto di imprese, con conseguente impedimento per le altre che avrebbero voluto e potuto intervenire;

tale procedura rappresenta per la suddetta azienda ospedaliera non più un caso eccezionale, ma ormai una vera e propria consuetudine radicata;

la regione Lazio, con delibera del Consiglio del 17 giugno 1994, n. 1014, ha assegnato 725 miliardi ai direttori generali delle Usl del Lazio, di cui ben cinquanta sono state assegnate all'Azienda San Giovanni-Addolorata;

con delibera regionale del 5 luglio 1996, n. 205, sono stati dati, sempre all'azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata, ulteriori dieci miliardi per il completamento dell'emergenza, relativi agli interventi per il Giubileo —:

se il ministro competente sia a conoscenza della strana consuetudine instaurata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata in merito alla scarsa pubblicità sui bandi per opere da eseguire ed alla conseguente assegnazione degli appalti stessi;

se non sia il caso di intervenire in ordine a tale situazione, al fine di garantire la trasparenza sugli appalti che si sono assegnati e si andranno tra poco ad assegnare;

se non ritenga di assumere seri provvedimenti nei confronti del direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata, ad avviso dell'interrogante non in grado, almeno allo stato attuale, di garantire quella trasparenza amministrativa e di gestione di cui la sanità romana e laziale ha tanto bisogno.

(4-07046)

RISPOSTA. — *Si risponde all'atto parlamentare in esame, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base delle notizie acquisite dalle Autorità socio-sanitarie della Regione Lazio per il tramite di quel Commissariato del Governo.*

Dalle informazioni pervenute, risulta che, in relazione alla pubblicità della gara d'appalto bandita dall'Azienda Ospedaliera « San Giovanni - Addolorata » di Roma per opere di ristrutturazione interna finanziate ex articolo 20 della legge n. 67/88, l'Azienda stessa ha provveduto a dare la più ampia pubblicità al Bando di gara n. 96017, sia a livello nazionale, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1996 (parte seconda) ed adeguato rilievo su quotidiani a larga diffusione quali « Il Messaggero », « la Repubblica » ed « Il Sole 24 ore » sia a livello europeo, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Comunità Europee.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

la regione Lazio deliberava l'accogliibilità di un progetto per 269 posti letto presentata più di due anni fa dall'ospedale San Raffaele;

tale delibera di accogliibilità prevedeva l'impegno, da parte dello stesso ospedale San Raffaele, della realizzazione del progetto in un tempo massimo di 365 giorni, tempo massimo concesso dalla stessa regione Lazio;

alla scadenza del suindicato termine non è stata presentata domanda di proroga da parte dell'ospedale San Raffaele;

l'ospedale San Raffaele presentava quindi un progetto definitivo per soli cento posti letto, con la promessa di realizzare gli altri 169 in un futuro non definito —:

se il Ministro competente sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se risultano vere le voci secondo cui la giunta regionale, con propria delibera, sta autorizzando la suddetta casa di cura all'apertura per soli cento posti letto e, in caso affermativo, se il Governo sia a conoscenza della grave violazione di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 64, del 31 dicembre 1987, n. 64, il quale prevede che le case di cura possono essere autorizzate solo dopo aver eseguito completamente tutte le opere previste dal progetto che era stato oggetto della delibera di accogliabilità;

se risulti al Governo per quale motivo alcuni funzionari della regione Lazio e funzionari medici della USL RM/C si siano comportati con superficialità, non andando a verificare sulle questioni esposte in premessa, anche in considerazione del fatto che il primo progetto presentato ed autorizzato differisce notevolmente dalle opere realizzate, avendo subito modifiche sia di carattere strutturale che di carattere tipologico e per quale motivo i suddetti funzionari non si siano presi la briga di intervenire o di denunciare alle autorità competenti le violazioni venutesi a configurare ad opera dell'ospedale San Raffaele.

(4-01274)

RISPOSTA. — Per poter rispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'interrogazione parlamentare in esame, questo Ministero ha attivato il Commissariato del Governo nella Regione Lazio, onde acquisire gli indispensabili elementi di risposta dalle competenti Autorità regionali.

Nella documentazione finalmente pervenuta dall'Assessorato « Salvaguardia e Cura della Salute » della Regione Lazio, viene affermato che non sussiste alcuna violazione della Legge Regionale n. 64/87, in quanto tale legge dispone che i soggetti che intendono aprire una casa debbono ottenere la preventiva accogliabilità del relativo progetto, ma non esclude, nel contempo, la possibilità di richiedere l'autorizzazione di una struttura già completa in tutte le sue parti, beninteso se rispondente ai requisiti prescritti dalla stessa L. R. n. 64/87.

Secondo la Regione Lazio, pertanto, la richiesta presentata dall'Ospedale « San

Raffaele », volta ad ottenere dalla stessa Regione l'autorizzazione alla realizzazione di un progetto per 100 posti-letto, sia pure riduttiva rispetto alla precedente richiesta di accogliabilità avanzata dal « San Raffaele », concernente un progetto per 269 posti-letto, è pienamente legittima e consentita dalla Legge n. 64/87, laddove vengono rispettati i requisiti individuati dalla legge stessa.

Pertanto, una volta completata la procedura istruttoria ed acquisita la documentazione necessaria ed il parere favorevole della Azienda USL competente per territorio, l'Assessorato « Salvaguardia e cura della Salute » si ritiene obbligato « ex legge » a rilasciare l'autorizzazione richiesta.

Per quanto riguarda la condotta ed i comportamenti tenuti dai funzionari della Regione Lazio e della USL RM/C nel corso della vicenda segnalata, in linea con le considerazioni poc'anzi espresse, la Regione Lazio ha ribadito la legittimità dell'operato di coloro che hanno istruito e seguito la procedura autorizzativa riguardante l'Ospedale « San Raffaele ».

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

GRAMAZIO e GASPARRI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

più volte il consigliere provinciale di Roma Giorgio Tamborra ha denunciato al commissariato di polizia Esposizione i continui atti di intimidazione fatti contro la sede di AN, senza aver avuto alcun riscontro alle denunce fatte;

occorre che il Ministro dell'interno apra un'inchiesta sulle attività illecite del centro sociale « Auro e Marco » da dove continuamente muovono atti di intimidazione contro giovani militanti della destra che svolgono la loro attività nelle scuole del quartiere —:

se sia a conoscenza che nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre 1998, la sede del circolo territoriale EUR Laurentino di Alleanza Nazionale sita in Via

Buzzi a Roma è stata bersaglio dell'ennesimo atto di terrorismo, con incendio e completa devastazione delle serrande di ingresso della sede suindicata;

quali iniziative intendano prendere le forze dell'ordine per garantire il normale funzionamento delle attività democratiche portate avanti da Alleanza Nazionale e da Azione Giovani nell'intero territorio della XII circoscrizione del comune di Roma;

quali iniziative intenda prendere affinché siano adeguatamente verificate le attività del centro sociale « Auro e Marco » che è ritenuta essere la base dei continui atti di violenza portati avanti in questo quartiere di Roma, come più volte denunciato anche dai dirigenti delle forze di polizia e dei carabinieri che operano in quel territorio. (4-21357)

RISPOSTA. — Effettivamente dal 23 luglio 1997, giorno dell'inaugurazione del circolo territoriale di Alleanza Nazionale richiamato della S.V. On.le, si sono verificati vari episodi di danneggiamento puntualmente comunicati dagli organi di polizia alla competente Autorità Giudiziaria.

L'ultimo ed anche il più grave è avvenuto nella notte del 17 dicembre scorso.

Ignoti, infatti, incendiando dei copertoni, danneggiavano le saracinesche esterne del circolo.

Su tale fatto sono in corso approfondite e specifiche indagini volte ad individuare i responsabili.

Nessuno degli episodi, cui fa riferimento la S.V. On.le, è stato quindi sottovalutato tanto che tutte le iniziative politiche — fiaccolate, sit-in, volantaggi, riunioni etc. — effettuate dagli aderenti al circolo in occasione delle recenti elezioni provinciali sono state discretamente seguite e tutelate per evitare qualsiasi tipo di problema e consentire il libero svolgimento delle attività democratiche.

Per quanto concerne, infine, il centro sociale « Auro e Marco », nonostante si sia più volte riscontrato nel quartiere un certo clima di tensione tra giovani di idee politiche opposte, non risulta l'esistenza di al-

cuna attività illecita imputabile ai suoi frequentatori.

Il Ministro dell'interno: Rosa Jervolino Russo.

LANDI DI CHIAVENNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

la normativa in materia di oggetti realizzati in metalli preziosi è dettata, nel nostro Paese, dalla legge 30 gennaio 1968, n. 46 « Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » e dal relativo regolamento per l'applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'articolo 5 della citata legge n. 46 del 1968 prevede che « gli oggetti di platino, palladio, oro e argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica, oltre ad essere a titolo legale, devono essere muniti del marchio del fabbricante estero che abbia il proprio legale rappresentante in Italia e di quello di identificazione dell'importatore »;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, con la circolare n. 1 del 14 gennaio 1976, aveva già precisato che l'obbligo, previsto dal citato articolo 5, per gli oggetti importati di essere muniti nel marchio del fabbricante estero che abbia un proprio rappresentante in Italia doveva ritenersi inoperante nei confronti degli oggetti provenienti dall'area comunitaria, nello spirito degli articoli da 30 a 36 del Trattato di Roma ed' in armonia all'interpretazione datane dalla Commissione Cee nella sua direttiva n. 70/50/Cee del 22 dicembre 1969;

ciò nonostante, la Commissione Europea, ritenendo che la ricordata normativa italiana costituisse comunque una barriera alla libera circolazione delle merci, ha dato avvio ad una procedura d'infrazione nei confronti del nostro paese, circostanza che ha indotto il Governo a richiedere al Parlamento una delega legisla-

tiva per adeguare ai principi comunitari la legislazione nazionale, delega concessa con l'articolo 42 della legge 24 aprile 1998 n. 128;

in attesa del decreto delegato, il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale per l'autorizzazione e la tutela del mercato, ha ritenuto di emanare la circolare numero 5 del 1° aprile 1998 con la quale, « nell'esercizio del potere-dovere di disapplicazione delle norme nazionali confliggenti con quelle di rango comunitario, si ritiene che gli oggetti in metallo prezioso, legalmente prodotti o commercializzati negli stati membri della CEE o originati negli stati firmatari dell'Accordo CEE, possano essere commercializzati nell'ambito interno, alla seguente condizione: l'oggetto deve recare punzonata l'indicazione del titolo in millesimi, o essere accompagnato da un certificato di garanzia, in lingua italiana, che può essere rilasciato dal rivenditore finale o dell'importatore o da un organismo terzo che ha eventualmente effettuato la punzonatura nello stato di provenienza, Tale documento, oltre a identificare chi fornisce la garanzia, deve contenere la descrizione dell'oggetto, l'indicazione del metallo prezioso predominante e del titolo »;

alcune legislazioni degli Stati membri prevedono che gli oggetti destinati all'esportazione — ivi compreso il commercio intra-comunitario — possano recare esclusivamente l'indicazione del titolo e non anche il marchio identificativo del responsabile circa la corrispondenza del titolo dichiarato al titolo reale (ad esempio, nell'ordinamento italiano, questa facoltà è espressamente prevista dall'articolo 48, primo comma del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968 n. 46, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1496). Ciò consente, stante in disposto della ricordata circolare ministeriale n. 5 l'immissione sul mercato italiano di oggetti in metalli preziosi recanti la sola indicazione del titolo in quanto « legalmente prodotti » nello stato di provenienza, sebbene non com-

mercializzabili sul mercato interno dello stato medesimo;

una siffatta interpretazione, che si ritiene esuberi la volontà stessa del normatore, farebbe venir meno qualsiasi tutela del consumatore finale circa l'esattezza del titolo dichiarato, privando anche il rivenditore finale di ogni possibilità di rivalsa nei confronti di colui che dovrebbe garantirla;

altri Paesi dell'Unione europea (tra cui la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito e la Spagna) impongono che i prodotti in metalli preziosi provenienti dall'Italia, sebbene recanti il marchio di responsabilità del fabbricante e l'indicazione del titolo, siano sottoposti ad analisi da parte di proprie istituzioni nazionali preposte all'accertamento del titolo, adducendo motivi di tutela del consumatore finale;

la situazione che si avrebbe con la sopra indicata interpretazione della circolare ministeriale espone i produttori italiani, in mancanza di qualsiasi forma di reciprocità, al pericolo di fenomeni di concorrenza sleale e di abusi da parte dei fabbricanti aventi sede in altri stati membri dell'Unione Europea o firmatari dell'accordo CEE;

la mancanza di un marchio di responsabilità potrebbe, inoltre, aprire la strada a fenomeni di contraffazione e di violazione dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al design dei prodotti e ai marchi commerciali, senza concrete possibilità di vedere tutelati tali diritti —;

se, pur nella consapevolezza che la disciplina prevista dalla circolare ministeriale potrà trovare una più organica e definitiva normazione nel decreto legislativo attuativo dalla già ricordata delega di cui all'articolo 42 della legge n. 128 del 1998, voglia, nell'immediato, fornire istruzioni agli uffici preposti al controllo del mercato degli oggetti preziosi affinché possa essere evitata l'interpretazione estensiva sopra esposta e possano, conseguentemente, essere posti in commercio nel territorio della Repubblica esclusivamente

quegli oggetti in metalli preziosi che, oltre all'indicazione del titolo rechino un marchio identificativo del soggetto responsabile della corrispondenza del titolo dichiarato al titolo reale, come peraltro già sollecitato dalle organizzazioni di settore (Confedorafi, Confartigianato, CNA e Confapi) in un documento inviato al Ministro il 19 maggio 1998. (4-18169)

RISPOSTA. — Al riguardo è appena da rilevare che nelle more delle modifiche della legge 30.1.1968, n. 46 in base ai criteri di delega previsti dall'articolo 42 della legge 24.4.1998, n. 128 citata nella interrogazione suindicata, la circolare in questione concerne la sola disapplicazione dell'articolo 5 della suddetta legge 46, e stabilisce quindi che gli oggetti legalmente messi in commercio e punzonati conformemente alle norme nazionali di uno Stato membro CE o dello SEE, possono essere messi in commercio nell'ambito del mercato italiano se recano l'indicazione del titolo in millesimi o in alternativa sono accompagnati da un certificato di garanzia in lingua italiana contenente informazioni equivalenti a quelle previste dalla nostra normativa, ovvero riguardo al titolo e a chi è responsabile del titolo dichiarato.

Ogni altro disposto della legge 46/68 o del suo regolamento di applicazione non è argomento della circolare n. 5/98.

Inoltre appare opportuno evidenziare quanto la stessa Corte di giustizia ha confermato in una consolidata giurisprudenza in materia di reciprocità: « uno Stato membro non può comunque autorizzarsi ad adottare unilateralmente dei provvedimenti correttivi di difesa »; pertanto l'obbligo di rispettare le norme del Trattato CE incombe a ciascuno degli Stati membri indipendentemente dal comportamento degli altri Stati membri. (cfr. sentenza 23.5.1996, causa C - 5/94).

Pertanto, lamentate in merito ai fenomeni di concorrenza sleale e di abusi da parte di fabbricanti degli altri Stati CE o firmatari dell'accordo SEE, conseguenti ad una mancanza di reciprocità, paventati nell'atto di sindacato in oggetto, non hanno motivo d'essere proprio per la specificità del

diritto comunitario rispetto al diritto internazionale pattizio tradizionale.

Tra l'altro, al riguardo, è d'obbligo rammentare che la dichiarazione di conformità prevista dalla nostra normativa (marchio di identificazione), secondo la Corte di giustizia europea (sentenza Houtwipper) non garantisce un'adeguata tutela dei consumatori quanto le procedure di valutazione di conformità eseguite da organismi indipendenti e adottate dalla maggioranza degli Stati membri CE (Regno Unito, Portogallo, Francia ed altri).

Infine, per quanto riguarda il fatto che la mancanza di un marchio di responsabilità potrebbe aprire la strada a fenomeni di contraffazione e di violazione dei diritti di proprietà intellettuale è appena da rilevare che il marchio di identificazione dei metalli preziosi disciplinato dalla legge 46/68 è cosa essenzialmente diversa dal marchio di impresa disciplinato dal codice civile.

Il marchio di impresa, infatti, è uno strumento inteso a far riconoscere il prodotto come proveniente da una determinata azienda e a garantire l'autenticità e la provenienza del prodotto stesso, capace di richiamare l'attenzione del consumatore in ragione della rinomanza che l'impresa titolare del marchio ha acquistato sul mercato. Il marchio di identificazione dei metalli preziosi, che consiste, invece, semplicemente nell'assegnazione di un numero ad ogni imprenditore della provincia soggetto al dettato della legge 46/68, è appunto un mezzo di identificazione dell'impresa produttrice istituito al fine di prevenire frodi e violazioni della normativa sui titoli dei metalli preziosi. La diversità di funzione dei due segni, il marchio d'impresa e il marchio di identificazione, risulta evidente dal fatto che essi possono assommarsi, secondo l'espressa previsione dell'articolo 8 della legge 46/1968.

Conseguentemente, in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al design dei prodotti e ai marchi commerciali nulla può arguirsi dalla normativa sui metalli preziosi.

Per completezza d'informazione, infine, occorre precisare che la circolare n. 5/1998 è comunque un provvedimento temporaneo.

visto che l'articolo 42 della citata legge 128/1998 (legge comunitaria 1995-1997) stabilisce criteri in base ai quali il Governo è delegato a modificare la legge 461/1968.

Ciò premesso, il Ministero dell'industria assicura che, nella più appropriata sede di attuazione della suddetta delega legislativa, sarà posto particolare impegno nell'effettuare una più organica rivisitazione della normativa in materia, sulla base dei principi comunitari.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

LECCESE. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, degli affari esteri e del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:

la recente guerra nella ex Jugoslavia ha fatto più di duecentocinquantamila morti, alimentata da un inarrestabile flusso di armi provenienti da Paesi che violavano la risoluzione n. 713 delle Nazioni unite, che decretava « un embargo generale e completo su tutte le forniture di armi e materiale bellico »;

una successiva risoluzione dell'Onu, la n. 724, istituiva un Comitato di controllo che aveva il compito di riferire al Segretario generale dell'Onu ed al Consiglio di sicurezza sull'azione svolta dai vari Stati per il rispetto dell'embargo;

la legge n. 185 del 1990 prevede che le forniture di armi dirette all'estero ottengano una autorizzazione da parte del Governo;

il 9 dicembre 1991 l'Assemblea generale dell'Onu ha deciso di creare un registro mondiale dei trasferimenti delle armi allo scopo di potenziare « la pace e la sicurezza a livello sia regionale che internazionale »;

se l'Italia abbia rispettato la risoluzione n. 713 delle Nazioni unite;

se il Comitato di controllo istituito dalla risoluzione n. 724 delle Nazioni ab-

bia riscontrato irregolarità sul rispetto dell'embargo previsto con la risoluzione n. 713, e a carico di quali Stati;

quali provvedimenti siano stati presi nei confronti degli Stati che hanno violato l'embargo istituito con la risoluzione n. 713;

quali autorizzazioni siano state finora concesse secondo la legge n. 185 del 1990 (si chiede di conoscere la data dell'autorizzazione, il richiedente, la consistenza del carico da esportare e la destinazione);

se l'Italia abbia fornito al Registro mondiale dei trasferimenti di armi, istituito secondo la decisione dell'Assemblea generale dell'Onu del 9 dicembre 1991, le informazioni richieste sulle esportazioni di armi. (4-17612)

RISPOSTA. — Questo Ministero, ed in particolare, l'Unità per le Autorizzazioni del Materiale di Armamento, presso la Direzione Generale degli Affari Economici, non ha concesso nessuna autorizzazione all'esportazione di materiale bellico verso la Repubblica Federale di Jugoslavia, a partire dall'adozione della Legge 185/90, in ossequio alle decisioni raggiunte nel quadro della Cooperazione Politica Europea e successivamente della Politica Estera e di Sicurezza Comune nonché in base alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e della Commissione per i Diritti dell'Uomo.

Il Comitato sanzioni, istituito dalla Risoluzione 724 del 1991, ha esaminato numerosi casi di possibili violazioni, chiedendo informazioni a 13 Paesi membri dell'ONU. Di questi, 12 hanno respinto gli addebiti; un Paese non ha risposto. Nella maggior parte dei casi, la documentazione ricevuta dal Comitato non ha consentito di accertare la fondatezza dei rilievi. Nei casi in cui l'effettiva origine dell'esportazione di armi è stata invece accertata, le indagini, svolte a livello nazionale, hanno rilevato la presenza di certificati di destinazione finale contraffatti.

L'unico Paese esplicitamente menzionato nel rapporto del Comitato è l'Iran, che non ha fornito informazioni su una presunta

fornitura di armi e materiali militari avvenuta tramite l'aeroporto di Zagabria nel settembre 1992.

Il Comitato Sanzioni in cui vige la regola del consenso non è stato in grado di raccomandare provvedimenti specifici nei confronti degli Stati coinvolti in presunte violazioni, e neppure di prendere una decisione sulla divulgazione dei loro nomi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

MANZIONE. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

l'azienda ospedaliera « OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona » di Salerno, pur avendo vacanti i due posti di dirigente di secondo livello (primario) da diversi mesi, non ha ancora attivato le procedure concorsuali, determinando così notevoli problemi nella gestione dei due servizi di radiologia esistenti;

detta azienda ospedaliera, inoltre, invece di bandire un avviso pubblico per il conferimento degli incarichi primariali, ha preferito incaricare, con una anomala presa d'atto contenuta nella deliberazione n. 983 del 9 dicembre 1996, un dirigente medico di primo livello, tale dottor Vincenzo Coppola, che veniva individuato quale dirigente responsabile;

tale « strana » decisione (evidenziata anche dagli organi di informazione locale) determinava ulteriori problemi ai due servizi di radiologia sia perché si procedeva alla nomina provvisoria di un solo responsabile, sia perché il dottor Coppola (peraltro — a quanto risulta all'interrogante — già condannato con sentenza del tribunale di Salerno alla pena di otto mesi di reclusione per aver falsificato il cartellino attestante la propria presenza in ospedale) risulta all'interrogante non godere né della stima professionale, né del rispetto dei suoi colleghi —:

quali iniziative intenda avviare, d'intesa con la regione Campania ed il competente assessore alla sanità, per ripristi-

nare presso l'Azienda ospedaliera funzionalità e legalità;

se non intenda, sempre d'intesa con la regione Campania ed il competente assessore alla sanità, disporre le opportune azioni ispettive anche nei confronti dell'operato del direttore generale. (4-10183)

RISPOSTA. — *Si risponde all'atto parlamentare in esame in base agli elementi acquisiti dalle competenti Autorità socio-sanitarie della Regione Campania, per il tramite di quel Commissariato del Governo.*

Dai dati in tal modo pervenuti, risulta che l'Azienda Ospedaliera OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno, all'atto della sua costituzione (1° gennaio 1995), aveva nella propria dotazione organica n. 2 posti di Primario (dirigenti di Secondo livello) per l'area della medicina radiologica, che era suddivisa in due servizi senza alcuna caratterizzazione.

I due dirigenti di secondo livello erano il Dr. Guido Scimone ed il Dr. Egidio Pignataro.

A seguito della risoluzione del rapporto di lavoro del Dr. Scimone, avvenuta in data 1° febbraio 1996, l'Azienda Ospedaliera affidava al Dr. Pignataro la responsabilità dei due Servizi di radiologia, manifestando la volontà di unificare le attività radiologiche e di convertire uno dei due posti di Primario.

Il successivo 3 giugno, di fronte all'assenza per malattia del Dr. Pignataro, il Direttore Sanitario dell'Azienda in questione, al fine di garantire la continuità e la funzionalità dell'attività radiologica effettuata, affidava la responsabilità apicale di entrambi i servizi al dr. Vincenzo Troisi.

Dopo il decesso del Dr. Pignataro, l'Azienda invitava i dirigenti di 1° livello della disciplina di radiologia all'aggiornamento dei fascicoli personali e provvedeva a costituire un gruppo di lavoro incaricato della predisposizione della graduatoria dei dirigenti medici di radiologia.

Al termine dei lavori, l'Azienda Ospedaliera, con deliberazione n. 983 del 9 dicembre 1996, prendeva atto della graduatoria stilata, in cui risultava primo il Dr. Vincenzo Coppola con punti 35,416.

Pertanto, il Direttore Sanitario conferiva al Dr. Coppola le funzioni di responsabile dei servizi di radiologia in data 11 dicembre 1996.

A conferma della volontà dell'Azienda di evitare la duplicità della figura apicale nell'area radiologica, risulta che il bando di concorso per la procedura di copertura dei posti apicali con incarico quinquennale ex articolo 15, comma 3, del D.LVO 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del D.LVO 7 dicembre 1993, n. 517, delineato dalla deliberazione del Direttore Generale aziendale n. 571 del 17 giugno 1997, contempla un solo posto di dirigente di 2° livello di radiologia.

Nel frattempo, il Dr. Troisi, secondo classificato nella graduatoria approvata con deliberazione n. 983/96, aveva presentato ricorso al TAR - Campania, Sezione di Salerno che, con Ordinanza n. 532/97 emessa nella Camera di Consiglio del 9 aprile 1997, respingeva la relativa domanda incidentale di sospensione degli atti che attribuivano al Dr. Coppola l'incarico di dirigente dei servizi di radiologia, dal momento che non sussistevano elementi di fondatezza e non era ravvisabile un danno irreparabile.

D'altro canto, diversamente da quanto indicato nell'atto parlamentare, non viene segnalata alcuna condanna definitiva o decisione non definitiva in sede giurisdizionale penale a carico del Dr. Coppola, nei cui confronti, inoltre, nessun collega ha manifestato disistima o riserve e perplessità di tipo professionale.

Infine, l'Azienda Ospedaliera « OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona » ha precisato di non aver ricevuto alcuna segnalazione in ordine a problemi di funzionalità dell'attività radiologica.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

MANZONI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

è nota da tempo la assoluta insufficienza degli organici presso gli uffici giu-

diziari del tribunale e della pretura di Brindisi, il cui carico di lavoro per cause civili e penali, di antica e recente data, e per altri affari giudiziari, ha assunto via via nel tempo dimensioni tali da determinare nella città di Brindisi, peraltro afflitta da fenomeni di criminalità di notevole spessore, una vera e propria emergenza giustiziana;

da circa due anni i detti uffici si avvalgono della preziosa e insostituibile collaborazione di ex dipendenti della base Nato di San Vito dei Normanni, assunti in base alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che solo in parte riescono a far fronte alla insufficienza degli organici, il cui ampliamento inutilmente varie volte è stato sollecitato dai responsabili degli indicati uffici e dalla associazione nazionale magistrati-sottosezione di Brindisi;

con la prevista prossima ed imminente immissione in ruolo dei dipendenti ex base Nato di San Vito dei Normanni, gli uffici giudiziari brindisini perderanno il loro prezioso apporto lavorativo, e si determinerà sicuramente un vuoto operativo assolutamente incolmabile, ed in definitiva la paralisi di tutti gli uffici giudiziari —:

se non ritenga che debbano con tutta urgenza essere riviste le insufficienti piante organiche degli assistenti e dei commessi degli uffici giudiziari brindisini onde consentire la permanenza in questi uffici dei dipendenti ex base Nato, e comunque quali altre urgenti iniziative intenda assumere perché non si determini la paralisi del sistema giustizia nella città di Brindisi e nella sua provincia. (4-13941)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione si comunica che al personale delle dismesse Basi Nato, già in servizio negli uffici giudiziari di Brindisi, inquadrato definitivamente nei ruoli di questo Ministero ed assegnato ad uffici diversi da Brindisi per mancanza di posti, non è stato assegnato il termine per assumere servizio nel nuovo ufficio, in attesa della definizione delle piante organiche del personale conseguenti all'attuazione del decreto legislativo sul giudice unico.

La comunicazione dell'inquadramento nei ruoli e della mancata fissazione del termine per il possesso è stata fatta agli interessati ed ai Capi degli uffici.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

MARINACCI, PANETTA, OSTILLIO e DI NARDO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'elettrodotto Italia-Grecia nel tratto Galatina-Porto Badisco, attraversa il territorio di quindici comuni della penisola salentina;

il progetto redatto dall'Enel ha provocato le proteste delle istituzioni locali e dei cittadini preoccupati delle negative conseguenze che l'infrastruttura comporterà sulle attività agricole e sulle previsioni di espansione contenute negli strumenti urbanistici nonché sulla salute degli abitanti residenti nei pressi dei tralicci;

la provincia di Lecce anche a seguito delle opposizioni al progetto delle amministrazioni comunali, con due delibere del 1993 e del 1995, ha respinto il progetto dell'Enel e le conclusioni sulla compatibilità ambientale dell'opera espresse dal ministero dell'ambiente in data 11 gennaio 1995 —:

quali urgenti iniziative intende assumere affinché il progetto sia sottoposto a verifiche approfondite e scientificamente attendibili capaci di fornire adeguate garanzie sui rischi per la salute derivanti dall'opera e non si ponga in contrasto con le previsioni urbanistiche dei comuni attraversati dall'elettrodotto. (4-01882)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione indicata, anche sulla base degli elementi forniti dall'ENEL S.p.A., si comunica quanto segue.

Il collegamento in cavo sottomarino tra l'Italia e la Grecia rappresenta un progetto di indubbia rilevanza a livello comunitario,

inserito dall'Unione Europea tra i progetti prioritari nel programma « Reti transeuropee ».

L'importanza del progetto si fonda su due motivi.

Il primo interessa l'Unione Europea nel suo complesso. Consiste nel fatto che attualmente la Grecia, unico Paese dell'Unione la cui rete elettrica non è direttamente connessa con quelle di altri Stati membri, risulta fortemente penalizzata nel non partecipare a pieno titolo al mercato interno dell'energia.

Il secondo è legato ad aspetti rilevanti della politica energetica dei due Paesi. L'Italia e la Grecia infatti sono entrambe situate all'estremo meridionale della rete interconnessa europea e collegate ad essa solo ai confini settentrionali.

La Grecia con il cavo avrebbe la possibilità di collegarsi in maniera robusta al sistema di interconnessione dell'Europa occidentale, svincolandosi in tal modo dalla poco affidabile strozzatura costituita dalla rete elettrica dei paesi Balcanici, attualmente fuori servizio per gli eventi bellici della ex Jugoslavia.

L'Italia vedrebbe alleggerirsi i percorsi dell'energia elettrica da nord a sud notevolmente lunghi, con conseguente diminuzione delle perdite sulle linee e con riduzione di possibili rischi per la stabilità del sistema di trasmissione.

Per questi motivi la Commissione Europea ha concesso due contributi finanziari rispettivamente sul programma FERS-REGEN con decisioni del 21.5.92 e 28.7.95 e sul programma INTERREG 11 con decisione del 27.11.95.

Passando agli aspetti specifici del progetto, l'ENEL S.p.A. precisa innanzitutto che tali iniziative non hanno mai dato luogo ad inconvenienti di alcun genere com'è dimostrato dai numerosi collegamenti in cavo sottomarino in servizio da lungo tempo in Europa (Italia - Corsica - Sardegna; Francia - Inghilterra; Germania - Paesi Scandinavi collegamenti tra Paesi Scandinavi; ecc.).

Riguardo ai supposti effetti biologici dei campi elettromagnetici, l'ENEL S.p.A. ricorda che nessuno degli studi epidemiologici finora effettuati nel mondo è stato in grado

di provare la relazione tra campi magnetici ed effetti sulla salute umana; si è unicamente ipotizzata la possibilità di un qualche effetto, peraltro estremamente debole. Sulla base di tali ipotesi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità delle Nazioni Unite ha proposto dei limiti prudenziali per l'esposizione ai campi magnetici, limiti che sono stati recepiti nella normativa italiana (DPCM 23 aprile 1992), e che sono puntualmente rispettati nel caso degli elettrodotti ENEL.

È all'esame del Parlamento un nuovo provvedimento che detta norme in tema di inquinamento da campo elettromagnetico, al quale l'ENEL S.p.A. sarà tenuta ad uniformarsi.

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale e le procedure autorizzative, si fa presente quanto segue:

il 26.3.96 il Ministero dell'ambiente ha rilasciato il parere favorevole definitivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto comprensivo delle varianti proposte;

il 19.4.96 l'ENEL ha presentato al Ministero dei lavori pubblici una seconda istanza per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto come discende dalle varianti progettuali prescritte ed approvate dalla « Commissione VIA ».

Dette varianti progettuali non hanno però sedato le opposizioni in sede locale al collegamento elettrico non consentendo, quindi, l'avvio della fase operativa nonostante il progetto sia stato inserito tra le iniziative previste dal Governo nel « Libro bianco » dell'agosto '95 per lo sviluppo dell'occupazione.

Allo scopo di superare le difficoltà poste dai Comuni interessati all'attraversamento in via aerea sul loro territorio dell'opera di cui trattasi, il Governo italiano ha invitato l'ENEL ad operare le necessarie varianti rispetto al progetto originario, in particolare il totale interrimento del cavo elettrico dal punto di approdo (Otranto) alla stazione di conversione (Galatina).

Il progetto prevede inoltre che l'attracco del cavo sul territorio italiano abbia luogo non più a Porto Badisco ma a Otranto.

I Comuni interessati al predetto nuovo tracciato non sono più 14 ma 7 (Galatina, Soletto, Zollino, Martano, Carpignano Salentino, Cannole ed Otranto): di questi, 5 Comuni hanno approvato il progetto. Il Comune di Galatina (Commissione edilizia) si è espresso in senso favorevole purché « il tracciato sia esterno al centro abitato » ed il Comune di Carpignano ha ritenuto di « non esprimere alcuna determinazione ... in attesa di documentazione integrativa ».

Il nuovo tracciato, completamente interrato, comporta un onere aggiuntivo quantificato, in via preliminare, dall'ENEL in circa 60 miliardi di lire sui quali l'Amministrazione italiana si riserva di procedere, con l'ENEL, ad una verifica: nonostante ciò, in una serie di incontri tenuti presso il Ministero del bilancio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dei lavori pubblici, cui hanno preso parte anche funzionari del Servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'ambiente, si è giunti alla determinazione di realizzare l'intera tratta dell'elettrodotto interrato.

Il 25 giugno 1997 l'argomento ha formato oggetto di trattazione nel corso di una riunione interministeriale che ha avuto luogo presso il Ministero dei lavori pubblici. In quella sede è stato convenuto che il Ministero dei lavori pubblici, a seguito di formale richiesta da parte dell'ENEL, avvierà la procedura di autorizzazione della variante di progetto per la costruzione e l'esercizio dell'opera.

Al fine di superare talune residue obiezioni che ancora condizionano l'approvazione del progetto stesso da parte di un Comune (Carpignano) o di venire incontro, per quanto possibile, a talune richieste di modifica del tracciato interrato che una Amministrazione comunale ha formulato (Galatina) è da ritenere possibile qualche ulteriore modifica del Progetto stesso in sede di concertazione tra Ministero dei lavori pubblici, ENEL ed Amministrazioni comunali interessate.

Considerato in ogni caso l'importanza prioritaria e la rilevanza politica che il Governo italiano ha voluto dare al progetto in questione — anche attraverso esplicita

presa di posizione sull'argomento da parte della Presidenza del Consiglio è stato convenuto, nel corso della sopra citata riunione del 25 giugno, di poter fare ricorso, se necessario, alla procedura della Conferenza di Servizi come modificata, da ultimo, dalla L. n. 127 del 15 maggio 1997 recante « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e del procedimento di decisione e di controllo ».

Si fa presente, al riguardo, che il Ministero dei lavori pubblici, a seguito della Conferenza di Servizi alla quale sono intervenute le Amministrazioni interessate, ha emanato, in data 5 dicembre 1997, il decreto con il quale l'ENEL S.p.A. è autorizzata alla costruzione ed all'esercizio dell'infrastruttura di interconnessione elettrica con la Grecia.

Dal canto suo, il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica ha inoltrato domanda alla competente Commissione Europea al fine di ottenere una proroga dei tempi di realizzazione dei progetti, a suo tempo fissati, dal programma INTERREG, per la fine dell'anno 2000. Tale istanza è stata oggetto di un positivo accoglimento ed attualmente si è in attesa di una determinazione favorevole da parte della competente Commissione.

In tale contesto positivo sono comunque da registrare le posizioni contrarie di due Amministrazioni Comunali (Soletto e Martano) che hanno contestato il nuovo tracciato dell'elettrodotto ed hanno adito il TAR del Lazio avverso il suddetto decreto del Ministero dei lavori pubblici del 5 dicembre 1997.

A seguito di varie riunioni, tenute presso il Ministero dell'industria, sono state convenute due varianti che accolgono le richieste formulate dai suddetti Enti locali. Le medesime varianti sono state poi oggetto delle rispettive favorevoli delibere adottate dai Consigli Comunali di Soletto e Martano lo scorso 28 marzo a cui ha fatto seguito, di conseguenza, il ritiro dei ricorsi a suo tempo presentati al Tar del Lazio.

Per l'indispensabile adeguamento del provvedimento di autorizzazione si è poi

tenuta, il successivo 2 aprile, una Conferenza dei Servizi il cui esito è stato totalmente positivo.

Si fa, infine, presente che è stata, da ultimo, messa a punto una sostanziale invarianza dell'impegno economico dell'ENEL poiché ai maggiori oneri, connessi principalmente alle modifiche di tracciato, corrispondono maggiori contributi. Sono state altresì perfezionate le ulteriori trattative tra l'ENEL ed i principali fornitori, sia del cavo sottomarino sia delle stazioni di conversione, per la definizione dei tempi e dei costi delle forniture medesime.

L'effettivo inizio dei lavori di realizzazione dell'opera è avvenuto lo scorso 2 settembre con l'avvio dei lavori civili nell'area della stazione elettrica ENEL di Galatina.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

MAZZOCCHI. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

l'Enea ha organizzato per giovedì 25 giugno 1998 presso la sala Abi di piazza del Gesù n. 49 in Roma un dibattito sul tema: « L'Italia nella competizione tecnologica internazionale - Secondo rapporto elaborato dall'Enea in collaborazione con il Cespro, il Mip, l'Università degli studi di Roma La Sapienza »;

sono stati stampati e spediti tramite le Poste italiane numerosissimi inviti la cui spesa è, presumibilmente, a totale carico dell'Enea;

la partecipazione al dibattito nella sessione pomeridiana è stata unicamente riservata a relatori di partiti della maggioranza governativa, dando particolare rilievo al responsabile per le politiche economiche della Sinistra Democratica;

non si è tenuto presente che l'Enea, essendo un ente che vive grazie ai trasferimenti dello Stato non può, attraverso dibattiti pubblici, qualificarsi come un organismo collaterale a determinati partiti;

nello studio di nuove tecnologie per l'energia e l'ambiente l'ente è chiamato a salvaguardare gli interessi della collettività, rappresentati in Parlamento da tutte le forze politiche —:

se non ritengano opportuno verificare le modalità con le quali è stato organizzato il dibattito in questione e le ragioni per le quali sono stati invitati come relatori unicamente esponenti dei partiti dell'attuale maggioranza governativa;

se i Ministri interrogati non intendano inoltrare le eventuali risultanze dell'indagine che possano avere rilievo penale o di danno al pubblico erario agli organi giudiziari e di controllo contabile.

(4-18232)

RISPOSTA. — *Con riferimento alle interrogazioni, concernenti il medesimo argomento, si fa presente quanto segue, anche sulla base di quanto comunicato dall'ENEA.*

Le interrogazioni fanno riferimento alle modalità organizzative e di svolgimento del convegno organizzato dall'ENEA il 25 giugno 1998, presso la sala ABI, riguardante « L'Italia nella competizione tecnologica internazionale - Secondo rapporto elaborato dall'ENEA, in collaborazione con il CESPPO, il MIP, l'Università degli Studi di Roma La Sapienza ».

In proposito si ricorda che l'elaborazione del secondo rapporto sull'Italia nella competizione tecnologica internazionale fa parte di un progetto dell'ENEA che ha avuto una prima espressione nel 1995 con la pubblicazione del primo rapporto. L'elaborazione dei rapporti in questione non ha correlazione con lo svolgimento della Conferenza Nazionale dell'Energia e l'Ambiente né per quanto riguarda l'argomento né per gli aspetti di ordine finanziario, se non per quelli di carattere generale ed istituzionale dell'Ente.

Per quanto riguarda tale iniziativa l'ENEA è infatti dotata di fondi propri e a tal fine non sono stati usati fondi stanziati per la Conferenza sopra citata.

Il suddetto rapporto tratta il tema della competitività tecnologica del Paese nello scenario internazionale ed europeo e costi-

tuisce, come dimostrato dalla prima edizione, un contributo conoscitivo per tutte le istituzioni e gli operatori del settore ed ha registrato positivi apprezzamenti.

Il rapporto ha avuto un'ampia diffusione ed è stato inviato anche a tutti i membri delle Commissioni Parlamentari competenti.

La fase organizzativa della presentazione del rapporto ha incontrato alcune difficoltà nell'assicurare le opportune e concomitanti presenze, data l'imminenza delle ferie estive. Il Vice Presidente dell'ENEA è intervenuto direttamente per assicurare la presenza di esponenti di varie forze politiche, non solo di Governo. Proprio a seguito di tale intervento, l'ENEA ha emesso i comunicati stampa che hanno modificato la composizione delle presenze sino a quel momento assicurate.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

MAZZOCCHI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato con incarico per il turismo, dell'ambiente dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

l'Enea (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), in occasione della Conferenza nazionale per l'energia e l'ambiente organizza in Roma dal 25 al 28 novembre 1998, sta predisponendo una serie di incontri, convegni specializzati su base tematica o su base geografica;

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con incarico per il turismo, in accordo con i Ministri dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e con il sostegno del Consiglio dei ministri nel conferire all'Enea il mandato di organizzare la Conferenza nazionale avrebbe stanziato per tutto il processo organizzativo circa dodici miliardi;

per il giorno 25 giugno 1998 presso la sala dell'Abi di piazza del Gesù n. 42 a Roma l'Enea ha organizzato un dibattito sul tema: « L'Italia nella competizione tec-

nologica internazionale - Secondo rapporto elaborato dall'Enea in collaborazione con il Cespro, il Mip, l'Università degli studi di Roma La Sapienza »;

al dibattito sono stati invitati nella sessione pomeridiana solo esponenti di alcuni partiti di Governo;

le conclusioni previste da parte del vice presidente dell'Enea, professor Paolo Leoni, vanno a legittimare la scelta di una parte politica che nulla ha a che vedere con gli interessi dell'ente rivolti verso la collettività e rappresentati da tutto il Parlamento —:

se non ritengano opportuno accertare se la manifestazione del 25 giugno 1998 sia stata finanziata con lo stanziamento previsto per la Conferenza nazionale;

nel caso si accertasse la veridicità dei fatti suesposti, se non intendano procedere alla sospensione dei trasferimenti previsti;

se non intendano, alla luce anche di una precedente interrogazione a riguardo, informare l'autorità giudiziaria dell'evidente comportamento anomalo che si sarebbe concretizzato con l'assenso del Presidente dell'ente e del consiglio di amministrazione. (4-18290)

RISPOSTA. — *Con riferimento alle interrogazioni, concernenti il medesimo argomento, si fa presente quanto segue, anche sulla base di quanto comunicato dall'ENEA.*

Le interrogazioni fanno riferimento alle modalità organizzative e di svolgimento del convegno organizzato dall'ENEA il 25 giugno 1998, presso la sala ABI, riguardante « L'Italia nella competizione tecnologica internazionale - Secondo rapporto elaborato dall'ENEA, in collaborazione con il CESPRO, il MIP, l'Università degli Studi di Roma La Sapienza ».

In proposito si ricorda che l'elaborazione del secondo rapporto sull'Italia nella competizione tecnologica internazionale fa parte di un progetto dell'ENEA che ha avuto una prima espressione nel 1995 con la pubblicazione del primo rapporto. L'elaborazione dei rapporti in questione non ha correla-

zione con lo svolgimento della Conferenza Nazionale dell'Energia e l'Ambiente né per quanto riguarda l'argomento né per gli aspetti di ordine finanziario, se non per quelli di carattere generale ed istituzionale dell'Ente.

Per quanto riguarda tale iniziativa l'ENEA è infatti dotata di fondi propri e a tal fine non sono stati usati fondi stanziati per la Conferenza sopra citata.

Il suddetto rapporto tratta il tema della competitività tecnologica del Paese nello scenario internazionale ed europeo e costituisce, come dimostrato dalla prima edizione, un contributo conoscitivo per tutte le istituzioni e gli operatori del settore ed ha registrato positivi apprezzamenti.

Il rapporto ha avuto un'ampia diffusione ed è stato inviato anche a tutti i membri delle Commissioni Parlamentari competenti.

La fase organizzativa della presentazione del rapporto ha incontrato alcune difficoltà nell'assicurare le opportune e concomitanti presenze, data l'imminenza delle ferie estive. Il Vice Presidente dell'ENEA è intervenuto direttamente per assicurare la presenza di esponenti di varie forze politiche, non solo di Governo. Proprio a seguito di tale intervento, l'ENEA ha emesso i comunicati stampa che hanno modificato la composizione delle presenze sino a quel momento assicurate.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

PAGLIUCA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

è stata decisa dal ministero dei lavori pubblici, nell'ambito della costruzione della strada di collegamento Nerico-Pescopagano, l'ubicazione di uno svincolo stradale nella cittadina di Muro Lucano, in provincia di Potenza;

la costruzione dello svincolo stradale comporterebbe enormi problemi per gli abitanti e per l'ambiente; infatti il progetto

della costruzione stradale determinerebbe una deturpazione del paesaggio della zona che, invece, come bene di interesse pubblico, va difeso e valorizzato;

è da considerare che molti ettari di ottimo terreno agrario verrebbero sottratti alla coltivazione con inevitabili ripercussioni sullo sviluppo economico ed occupazionale della zona;

è necessario, secondo i principi di buona amministrazione, che l'esercizio del potere pubblico avvenga nell'interesse della collettività e nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti —:

se non sia necessario da parte del Governo, tenendo conto delle modifiche intervenute successivamente alla realizzazione del tracciato della strada e dello svincolo, verificare se, nell'elaborazione del progetto di costruzione dello svincolo stradale, sia stata rispettata la normativa urbanistica vigente;

se non intenda adottare provvedimenti anche di modifica del progetto suddetto, che rispettino, nel modo migliore, gli interessi della popolazione residente e siano maggiormente compatibili con l'ambiente. (4-01370)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In relazione all'interrogazione, si precisa innanzitutto che anche nei primi mesi del corrente anno si sono avuti vari costruttivi incontri, direttamente e/o tramite il Concessionario, con i rappresentanti del Comune interessato, al fine di risolvere taluni problemi nel rispetto delle esigenze locali ferma restando la salvaguardia dell'interesse pubblico generale.

Preliminarmente, si ritiene comunque doveroso precisare che l'ubicazione dello svincolo stradale di Muro Lucano non è compreso, come indicato nell'interrogazione, « nella strada di collegamento Nerico-Pescopagano », bensì nella strada che collega l'Ofantina-Nerico-Muro Lucano-Baragiano e l'Appia.

Occorre, altresì, precisare che la costruzione della strada non è stata decisa dal

Ministero dei lavori pubblici e che, attualmente, è competente la Gestione Separata Terremoto (G.S.T.) della Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria.

Infatti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 733/co del 7 ottobre 1988, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della bretella di collegamento tra lo svincolo di Muro Lucano e Baragiano Scalo.

Con decreto legislativo del 30 marzo 1990 è stato approvato il Testo Unico n. 76 delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

L'articolo 39, comma 12 del citato Testo Unico ha disposto che l'istruttoria delle pratiche e degli interventi realizzati venisse trasferita all'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno.

Con decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 le competenze di cui sopra sono state trasferite al Ministero dell'industria.

In merito alle deturpazioni ambientali che comporterebbe la realizzazione dello svincolo stradale per l'abitato di Muro Lucano ed all'eventuale mancato rispetto delle normative urbanistiche vigenti, si fa presente quanto segue:

L'Ufficio Urbanistica ed Ambiente della Regione Basilicata, con nota n. 850 del 20 giugno 1989, indirizzata anche al Comune di Muro Lucano, ha trasmesso l'autorizzazione a realizzare tutte le opere del progetto in argomento nella configurazione approvata, ai sensi dell'articolo 2 lett. e) della legge Regionale n. 20 del 4 agosto 1987;

non risultano sollevate successivamente obiezioni e/o osservazioni sul progetto in questione nei modi e nei termini di legge;

L'Ufficio Urbanistica e Ambiente della Regione Basilicata, con nota n. 1178/96 del 21 dicembre 1996, ha anche rinnovato la precedente propria autorizzazione n. 850/89 per la realizzazione del tracciato stradale Baragiano Scalo-Muro Lucano, comprensivo dello svincolo di Muro Lucano;

il progetto in argomento corrisponde alle previsioni originarie oggetto di esame e di approvazione da parte degli organismi aventi autorità e competenza in materia di pianificazione urbanistica.

Con nota n. 1175/97 del 12 febbraio 1997, la Regione Basilicata ha informato il Ministero dell'industria della richiesta di parere pervenuta dal Sindaco del Comune di Muro Lucano, relativa ad una nuova localizzazione dello svincolo di Muro Lucano, precisando che la stessa era all'esame della preposta Commissione Regionale per i Beni Ambientali.

Il Ministero dell'industria, non essendo ancora iniziati i lavori relativi alla realizzazione dello svincolo in argomento, ha affidato al Concessionario dei lavori il compito di esaminare alternative progettuali per poter valutare la possibilità, sia da un punto di vista tecnico che economico, di delocalizzare lo svincolo in argomento, al fine di venire incontro agli auspici dell'Amministrazione comunale di Muro Lucano, per quanto possibile.

In tal senso, da ultimo, il 18 maggio 1998 è stato tenuto un incontro in Roma, presso gli Uffici della G.S.T. della Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, con il Concessionario e gli Amministratori del Comune di Muro Lucano, rivolto anche ad ulteriori verifiche di ordine tecnico-economico connesse con l'eventuale spostamento dello svincolo in questione.

Risulta, infine, che a seguito dell'intervento della forza pubblica, disposto dalla Prefettura di Potenza, è avvenuta la immisione in possesso delle aree interessate alla costruzione del solo asse stradale che, come sempre ribadito, il Ministero dell'industria ritiene imm modificabile.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per*

la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

a Napoli, in via Jannelli, l'Enel intende realizzare un impianto di commutazione in cavo olio fluido dei raccordi 220 kw alla stazione Arenella;

tali opere sorgeranno su un'area interessata da dissesto idrogeologico;

per l'esecuzione di tale opera si procederà anche all'interramento dei cavi vicino a zone abitate —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti citati in premessa e se non ritengano, nell'ambito delle rispettive competenze, di voler verificare se e quali potrebbero essere i rischi per la pubblica incolumità qualora si procedesse all'esecuzione di tale opera;

se l'Enel abbia verificato la possibilità di delocalizzare i cavi olio fluido in aree meno popolate. (4-08287)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata anche sulla base degli elementi forniti dall'ENEL SPA, si comunica quanto segue.*

Nell'area metropolitana di Napoli, il tratto a doppia terna della linea a 220 kV in uscita dalla stazione elettrica Arenella, costituisce un punto critico della rete ad alta tensione, in quanto la riparazione di un eventuale guasto di una delle due terne comporta necessariamente l'esclusione dell'altra.

Per far fronte a tale situazione è stata programmata la parziale trasformazione dell'elettrodotto in cavo ad olio fluido.

L'intervento, che ha ricevuto tutte le autorizzazioni previste ed è in via di completamento, costituisce — tra l'altro — una sostanziale bonifica urbanistica per l'intero quartiere in quanto prevede lo smantellamento di tre tralicci dell'altezza di 26 metri e della relativa linea per una lunghezza di circa 700 metri.

Si precisa, inoltre, che l'area prescelta per il raccordo tra cavo ad olio fluido e linea aerea è stata individuata a seguito di indagini geotecniche, idrologiche e litologiche, i cui risultati, sintetizzati in apposita

relazione depositata agli atti del Comune, mostrano l'assenza di fenomeni di dissesto idrogeologico.

Il progetto prevede il semplice interrimento di cavo da olio fluido ad 1,20 metri di profondità.

Si fa presente, infine, che la proposta di delocalizzare le tratte in cavo da olio fluido in aree meno popolate risulta non attuabile stante la situazione della stazione elettrica di Arenella inserita nell'ambito di un quartiere caratterizzato da elevata densità abitativa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

l'operazione « Pinocchio », brillantemente condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato al sequestro di 800 mila tra orsetti, armi in miniatura, telefoni, tastiere, soldatini e altri tipi di giocattoli pericolosi e insidiosi per l'incolumità psico-fisica dei bambini;

la presenza di centri di distribuzione di merce contraffatta e non in regola con le norme comunitarie è sempre più diffusa —:

se non ritenga di dover intervenire, in modo preventivo, intensificando i controlli e le verifiche, promuovendo una mirata campagna informativa. (4-17993)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione, si fa presente quanto segue.

Il settore riguardante la sicurezza e la normazione dei giocattoli e più in generale di tutti quei prodotti concepiti o palesemente destinati ad essere utilizzati a fine di gioco da parte di bambini di età inferiore a 14 anni è disciplinato dalla direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988, successivamente modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993. In attuazione di dette direttive sono stati emanati il decreto legislativo 27 settembre

1991, n. 313 e il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 41.

Dopo le operazioni di controllo che hanno interessato l'importazione di un ingente quantitativo di giocattoli provenienti dall'Estremo Oriente, effettuate in collaborazione con la Guardia di Finanza di Roma e coordinate dal Sostituto Procuratore presso la Pretura Circondariale di Roma, il Ministero dell'industria — avendo attivato le procedure amministrative per la verifica da parte di Istituti appositamente autorizzati della rispondenza dei giocattoli in questione ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla norma — ha emanato in data 17 giugno e 16 luglio 1998 due provvedimenti nei confronti delle Società responsabili dell'importazione.

Con detti provvedimenti è stato disposto il ritiro immediato dal mercato di 71 diversi esemplari di giocattoli risultati non conformi e pericolosi per i bambini.

Dato l'elevato numero di articoli sequestrati e presumibilmente non a norma, altri 59 diversi campioni di giocattoli sono stati inviati ad altri Istituti per le necessarie prove di laboratorio. Considerato che il prodotto in questione è destinato ad una particolare categoria di « consumatori », il Ministero dell'Industria ha emesso, nello scorso mese di luglio, un comunicato stampa per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su alcuni elementi che è opportuno valutare all'atto dell'acquisto di un giocattolo.

Più in particolare si è inteso avvisare il consumatore che la presenza della marcatura CE, requisito della cui esistenza è comunque doveroso accertarsi, non è comunque garanzia assoluta di sicurezza del giocattolo. L'attenzione dell'acquirente è stata quindi rivolta anche su altre informazioni che devono essere riportate necessariamente e rigorosamente in lingua italiana, e che compaiono sulle avvertenze e su indicazioni ulteriori delle precauzioni d'uso: l'età del bambino (non inferiore a 36 mesi), la tossicità, la deperibilità (controllo periodico di alcune componenti), l'infiammabilità, la resistenza (controllo dell'efficienza di sistemi frenanti), l'utilizzo solo sotto « la

sorveglianza dell'adulto» o con adeguate «attrezzature di protezione e con prudenza».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da segnalazioni fatte all'interrogante, risulterebbe che presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino (Avellino), si sia svolta una poco chiara vicenda amministrativa consistente nella irrogazione di una sanzione disciplinare alla ragioniera Antonietta Aliviggi;

risulterebbe che sia stata adottata una decisione del direttore generale in data 26 giugno 1998 su conforme delibera del collegio arbitrale di cui alla seduta del 5 marzo 1998, senza aver rispettato i corretti iter procedurali per la fattispecie previsti;

in particolare non sarebbero stati osservati i rilievi di un ricorso spedito nei tempi previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 e si sarebbe deliberato con contraddittorietà tra premesse e dispositivo relativamente alla sanzione del rimprovero verbale irrogato —:

se non sia il caso di verificare la legittimità delle azioni disciplinari irrogate alla Antonietta Aliviggi, collaboratrice contabile presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino (Avellino), alla luce dei fatti segnalati, che farebbero ritenere il non rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, da parte del collegio arbitrale. (4-18987)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che in data 26.6.1998, con decreto del Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è stata confermata, in conformità a quanto deliberato dal Collegio*

Arbitrale di Disciplina, la sanzione disciplinare del Rimprovero Verbale inflitta alla Sig.ra Antonietta Aliviggi, collaboratore amministrativo contabile presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino, dal Direttore del predetto istituto con provvedimento del 12 novembre 1997.

Avverso tale provvedimento l'interessata, nello scorso mese di agosto ha presentato ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato.

Si fa presente, infine, che la normativa richiamata non è pertinente alla materia dei ricorsi avverso i provvedimenti in materia disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

PEZZOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri dell'interno, della difesa e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'organizzazione mondiale della sanità ha recentemente dichiarato che nell'Europa occidentale, in particolare in Italia, sono in forte aumento i casi di tubercolosi, malattia che, sempre per l'organizzazione mondiale della sanità, è potenzialmente la più letale per l'uomo;

nel nostro Paese l'incremento della malattia tra gli extracomunitari è pari al 100 per cento e, ad oggi, sono stati accertati circa ventimila casi;

le forze dell'ordine, più d'ogni altro, sono a forte rischio di contagio, soprattutto nel momento in cui trasportano nelle auto di servizio cittadini extracomunitari;

negli ultimi anni alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine hanno contratto la malattia venendo a contatto, nell'ambito della loro attività di servizio, con cittadini extracomunitari malati di tbc —:

quali norme igienico-sanitarie siano state predisposte per tutelare i rappresentanti delle forze dell'ordine dal rischio di contrarre tale pericolosissima malattia;

quali misure di prevenzione si stiano predisponendo affinché in Italia la tubercolosi, che sembrava un problema superato, non torni a diffondersi. (4-02712)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fin dall'inizio degli anni '90 si è verificata una recrudescenza dei casi di tubercolosi negli Stati Uniti ed in Paesi dell'Europa Occidentale dove l'incidenza di tale patologia era progressivamente diminuita, tanto da farla ritenere ormai quasi debellata.

Anche il nostro Paese, dopo i minimi livelli di morbosità osservati tra gli anni '70 ed '80, risulta interessato da tale recrudescenza ed ha raggiunto l'attuale livello di 9,5 casi per 100.000 abitanti.

L'Italia rimane, tuttavia, un Paese a bassa incidenza di tubercolosi (a titolo di esempio, nel 1994 vennero segnalati 55 casi per 100.000 abitanti in Portogallo).

Infatti, secondo i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la morbosità globale per tubercolosi è attestata su valori di 59 casi per 100.000 abitanti.

La tubercolosi continua ad essere un terribile flagello nei Paesi in via di sviluppo, in cui un individuo su tre risulta infetto dal bacillo di Koch ed uno su trenta sviluppa la malattia.

L'incidenza della TBC osservata nel continente europeo (compresi gli Stati dell'ex Unione Sovietica, la Turchia ed Israele) è di 34 casi per 100.000 abitanti.

Le indagini effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità, organo tecnico-scientifico del Ministero della Sanità, e da altri Centri di ricerca hanno permesso di dimostrare che, in Italia, la causa di gran lunga prevalente dell'aumento dei casi di tubercolosi negli anni '90 è l'infezione dal virus dell'immunodeficienza acquisita (AIDS-HIV), la cui progressione nel devastare le difese immunitarie del paziente rende molto più facile e frequente il passaggio dall'infezione con il bacillo di Koch, che decorre in molti soggetti senza la malattia tubercolare, allo sviluppo della malattia stessa.

La distinzione fra infezione e malattia appare molto importante, in quanto solo il soggetto malato, e non anche quello infetto, è potenzialmente contagioso.

Le stesse indagini hanno posto in evidenza che i casi di tubercolosi, negli immigrati nel nostro Paese, sono una sostanziale minoranza fra tutti quelli riscontrati (10,5 per cento a livello nazionale con una punta massima del 23,6 per cento nel Lazio, dati del 1994).

Infatti, anche se gli immigrati provengono in larga misura da Paesi ad alta prevalenza di infezione tubercolare, così che la loro proporzione di infetti risulta relativamente maggiore della popolazione italiana, tuttavia essi non sono necessariamente più frequentemente ammalati di tubercolosi.

L'eventuale passaggio da infezione a malattia tubercolare può verificarsi, in Italia, soprattutto a causa delle condizioni spesso molto degradate in cui molti immigrati vivono, tenuto anche conto delle difficoltà da essi incontrate nell'inserimento nella vita sociale e nell'utilizzazione delle misure di diagnosi e prevenzione offerte dal Sistema Sanitario Nazionale.

Non è esatto individuare, pertanto, nel flusso migratorio di cittadini extracomunitari la causa della recrudescenza della patologia tubercolare riscontrata nel nostro Paese.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità già da tempo ha richiamato l'attenzione dei Paesi occidentali maggiormente industrializzati sul fenomeno della riemergenza della tubercolosi, nonché sulla necessità di stroncare l'incidenza mediante l'individuazione del soggetto contagioso (affetto da tubercolosi polmonare bacillifera) ed il suo adeguato trattamento con farmaci attivi in combinazione, in modo da renderlo non più contagioso e da curare la malattia.

Questa strategia, se opportunamente implementata, vanta un'altissima percentuale di successo, in specie ove venga accompagnata dall'individuazione di tutti i contatti ed all'instaurazione di una chemioprophilassi efficace a prevenire l'insorgenza della TBC.

Le misure prospettate a livello internazionale debbono applicarsi, ovviamente, anche agli immigrati.

A tal proposito, occorre ricordare che in Italia l'immigrazione prevalente è di tipo clandestino e che, d'altro canto, poiché la tubercolosi polmonare bacillifera si presenta generalmente associata a chiari ed evidenti sintomi clinici, appare improbabile che gli stessi immigrati regolari possano arrivare nel nostro Paese con una simile sintomatologia.

Com'è noto, in Italia le misure di sorveglianza ai fini epidemiologici, di prevenzione e di controllo della malattia tubercolare vantano una lunga tradizione.

Tale patologia è, infatti, soggetta a notifica obbligatoria fin dal 1940, ma nei decenni precedenti venivano raccolti, a fini previdenziali ed assistenziali, dati relativi ai casi di tubercolosi confermati.

Molte Regioni hanno avviato, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sanità pubblica, sistemi di sorveglianza dedicati alla tubercolosi, i cui risultati vengono periodicamente forniti al Ministero della Sanità che, d'altra parte, ha impartito con Circolare del 27 marzo 1995 « Protocollo per la notifica dei casi di tubercolosi », istruzioni alle Regioni per una più omogenea ed adeguata raccolta dei dati da trasmettere a livello centrale, corredandole con la « definizione di caso » di tubercolosi.

La vaccinazione con il vaccino Calmette-Guerin (BCG) è obbligatoria in Italia dal 1970 per alcune ben definite categorie di soggetti considerati a maggior rischio, tra cui gli operatori sanitari, le persone conviventi o a contatto con malati di tubercolosi, il personale militare all'atto dell'arruolamento.

La vaccinazione è obbligatoria, inoltre, per i bambini di età compresa tra i 5 e i 15 anni, cutinegativi al test della tubercolina, residenti in zone depresse ed a elevato indice di infezione tubercolare (positività alla prova della tubercolina superiore al 5 per cento in bambini di 6 anni), o figli o conviventi di ammalati di tubercolosi o ex tubercolotici; per il personale di assistenza in servizio presso ospedali sanatoriali; per i soggetti cutinegativi addetti ad ospedali, cli-

niche, istituti psichiatrici, per gli studenti in medicina e allievi infermieri; per le reclute.

Poiché da molti anni in nessuna regione italiana viene registrata una prevalenza di infezioni tubercolari, nei bambini di 6 anni, superiore al 5 per cento, la vaccinazione antitubercolare dell'infanzia è di fatto limitata ai bambini figli o a contatto di malati di tubercolosi o di personale sanatoriale.

Inoltre, per alcune categorie, attualmente sono obbligatori anche screening periodici per l'individuazione di infezioni tubercolari.

La prova della tubercolina, seguita se necessario dalla radiografia del torace, è obbligatoria per:

i bambini di 6 e 9 anni frequentanti la 1^a e 4^a Elementare ed i ragazzi frequentanti la 3^a Media (classi filtro);

per gli insegnanti e il personale scolastico in generale, in contatto con gli studenti;

per le reclute e per il personale di Pubblica Sicurezza, compresi gli agenti di Polizia Penitenziaria, al momento dell'arruolamento.

Oltreché per queste categorie, la prova della tubercolina viene anche eseguita per:

personale addetto alla manipolazione degli alimenti,

personale alberghiero;

tutti coloro che richiedono il certificato di sana e robusta costituzione.

Lo screening dei bambini di 6 anni rappresenta la base per la valutazione della prevalenza dell'infezione tubercolare e l'identificazione delle aree in cui eseguire la vaccinazione dei ragazzi.

L'esigenza di adottare le misure di prevenzione e di controllo della malattia tubercolare, attualmente applicate, alle recenti, peculiari situazioni epidemiologiche riscontrate anche nel nostro Paese, ha dato origine ad una serie di iniziative rivolte ad intensificare la lotta alla tubercolosi, con maggiore attenzione per i « nuovi » gruppi ad alto rischio (immigrati, nomadi, emar-

ginati, sieropositivi ed individui contagiati da AIDS-HIV, detenuti e personale penitenziario).

Proprio a tal riguardo, il Gruppo di Studio per la prevenzione ed il controllo della TBC, insediato presso il Ministero della Sanità nel 1994, sta elaborando una serie di linee guida per la prevenzione della tubercolosi nei principali gruppi a rischio.

In tale ambito, può venir efficacemente fronteggiato e pianificato il problema della prevenzione TBC per gli immigrati, delineando i necessari programmi di screening e sorveglianza per l'identificazione tempestiva dei malati, il loro trattamento e l'individuazione dei contatti.

Lo stesso Gruppo di Studio ha definito una serie di proposte rivolte a modificare la vigente legislazione in materia di vaccinazione antitubercolare e di screening tubercolinici.

Tali proposte, su cui è tenuto ad esprimere il proprio parere il Consiglio Superiore di Sanità, investono la Legge 14 dicembre 1970, n. 1088, riguardandone la modifica dell'articolo 10, che individua i soggetti cutinegativi suscettivi di vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonché la sospensione dello screening tubercolare in bambini e personale scolastico (pratica risultata di scarso valore predittivo a causa della bassa prevalenza dell'infezione tubercolare in Italia), con destinazione delle risorse risparmiate a vantaggio di interventi di prevenzione rivolti ai gruppi ad alto rischio.

In tale ambito, rientra un'iniziativa che vede la collaborazione del Ministero della Sanità e di quello di Grazia e Giustizia, allo scopo di verificare, mediante screening tubercolinici eseguiti all'ingresso nel penitenziario e con successive cadenze periodiche, l'incidenza e la prevalenza dell'infezione tubercolare nella popolazione carceraria e nello stesso personale di custodia, considerati tra i gruppi maggiormente a rischio.

Infine, per quanto riguarda l'incremento dell'attività di studio e ricerca per delimitare l'impatto e la diffusione della tubercolosi, si rappresenta che il Ministero della Sanità ha finanziato una ricerca multicentrica per verificare l'incidenza della malattia tuberco-

lare nelle categorie più a rischio, in ragione delle loro condizioni di vita e del disagiavole accesso ai servizi sanitari, quali gli immigrati regolari e clandestini.

Accanto a questa iniziativa, è in pieno sviluppo il programma di ricerca sulla TBC avviato dall'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito del Progetto Nazionale Tubercolosi, che si avvale di oltre sessanta Unità Operative selezionate tra quelle operanti nel territorio nazionale ed in grado di eseguire ricerche avanzate sull'epidemiologia, la diagnosi, la patogenesi, l'innocuità, la prevenzione e la clinica della malattia in questione. Non sono mancati, finora, interessanti risultati, quali, ad esempio, quelli concernenti la diagnosi rapida attraverso « PCR » (reazione polimerasica a catena) ed il conseguente, ottimale trattamento chemioterapico.

Deve soggiungersi, infine, che fra gli « obiettivi » previsti dal nuovo « Piano Sanitario Nazionale » 1998-2000 in corso di approvazione, per le malattie infettive v'è anche quello di assicurare in tutto il Paese il completamento della terapia anti TBC, secondo il ciclo prescritto, nell'85 per cento dei casi identificati. Tra le relative « azioni », è prevista l'istituzione di una rete nazionale di sorveglianza della TBC umana nelle sue varianti più pericolose, perché farmacoresistenti.

Per quanto riguarda, in particolare, le misure di prevenzione a favore delle forze dell'ordine, occorre tener presente che, per contrarre l'infezione tubercolare, è necessario un contatto prolungato in un ambiente chiuso con un malato bacillifero (che ha in atto una tubercolosi polmonare aperta, con emissione di bacilli di Koch attraverso tosse ed espettorato).

Pertanto, il rischio di infezione — che sussiste, ovviamente, anche a causa dei contatti con cittadini italiani residenti — appare assai limitato.

Tuttavia, nel caso in cui personale appartenente alle forze dell'ordine sia venuto a contatto, per esigenze di servizio, con individui risultati affetti da tubercolosi polmonare bacillifera, oltre alle consuete misure precauzionali (disinfezione dei veicoli, dei locali eccetera), esso dovrà essere sottoposto

ai necessari controlli radiografici ed al test della tuberculina, per individuare tempestivamente un'eventuale recente positività ed instaurare un pronto ed adeguato trattamento chemioprolattico.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

SAVARESE. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

l'azione pratica dei medici, dei farmacisti, dei farmacologi, dei ricercatori, degli amministratori e dei politici che si occupano di sanità, risulta di grandissimo impatto sociologico e presuppone un retroterra di riflessione, approfondimento teorico, riferimenti storico-culturali;

fino ad oggi, tale approfondimento ha determinato uno sviluppo legislativo che, nell'equilibrio fra diritti e doveri, ha creato le basi deontologiche sulle quali agiscono tutti gli operatori sanitari;

esiste una sostanziale similitudine fra le leggi sanitarie che regolano l'attività farmaceutica (regolamento ordinistico, esercizio della professione di farmacista, esercizio della farmacia, produzione, distribuzione e vendita delle sostanze medicinali), e le norme legislative che regolamentano l'attività di pubblicità dei medicinali per uso umano e l'attività di informazione scientifica sui farmaci;

gli informatori scientifici possono consegnare campioni gratuiti di medicinali ai medici;

tali campioni gratuiti possono essere consegnati al medico solo dopo la richiesta di questi, espressa attraverso una richiesta scritta su proprio ricettario, firmata e datata, come una normale prescrizione medica per il farmacista;

il codice penale, all'articolo 443 (Commercio o somministrazione di medicinali guasti), così si esprime: « chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, o somministra medicinali guasti o

imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa »;

la giurisprudenza registra una sentenza della Cassazione (8 giugno 1966, *mass Cass. pen.*, 1966, 1287) nella quale si legge: "A differenza delle sostanze alimentari adulterate, che sono nocive per la salute di ognuno, le sostanze medicinali contraffatte o adulterate sono pericolose per la salute pubblica perché, dovendo per definizione essere somministrate ad individui ammalati, possono precludere ad essi la possibilità di recuperare lo stato di salute compromesso dalla infermità o possono addirittura aggravarne le condizioni »;

ne consegue che, se il campione gratuito di medicinale deve essere consegnato solo al medico che ne faccia richiesta attraverso una ricetta compilata secondo le norme vigenti, l'informatore scientifico avrebbe due alternative: recarsi allo studio medico trasportando ivi, con mezzo omologato alla funzione, tutti i campioni del listino della propria azienda, oppure in maniera più consona alla normativa vigente, prendere dal medico la richiesta di eventuali campioni e trasferirle all'azienda da cui dipende;

le aziende farmaceutiche costringono gli informatori scientifici a trasportare presso lo studio dei medici campioni gratuiti dei soli medicinali in promozione, privi dei normali requisiti di immagazzinamento e di trasporto, e perciò classificabili come guasti o imperfetti —

cosa abbia fatto finora il ministero della sanità per affrontare questo grave rischio per la salute pubblica. (4-05454)

RISPOSTA. — Le « norme legislative » che disciplinano l'attività di pubblicità dei medicinali per uso umano e l'informazione scientifica sui farmaci, delimitano con particolare accuratezza le modalità di gestione e distribuzione dei campioni di medicinali gratuiti ai medici da parte degli informatori scientifici nel corso delle loro periodiche visite divulgative.

Infatti, l'articolo 13 del D.LVO 30 dicembre 1992, n. 541, che ha recepito la Direttiva n. 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano, stabilisce precise incombenze per le aziende farmaceutiche e per gli informatori scientifici alle loro dipendenze, in materia di campioni gratuiti di medicinali.

Le aziende farmaceutiche sono tenute a curare che le condizioni di conservazione dei campioni dei medicinali affidati agli informatori scientifici vengano da essi rispettate fino alla loro materiale consegna ai medici.

La norma in questione limita la distribuzione dei campioni gratuiti di medicinali ai soli medici autorizzati a prescriberli, e solamente a seguito di richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario.

In virtù delle disposizioni contenute nel D.LVO n. 541/92, le aziende farmaceutiche sono in grado di valutare il quantitativo di confezioni di campioni periodicamente occorrente ad ogni proprio informatore scientifico, calcolandone, in tal modo, il numero per periodi limitati quali quelle occorrenti ad eseguire un singolo « ciclo » di visite così da evitare sia inutili giacenze presso gli stessi informatori sia la dilatazione di questo tipo di consumo.

L'articolo 3, comma 3, del D.LVO n. 541/92 vieta espressamente la distribuzione al pubblico di medicinali a scopo promozionale.

Ulteriori garanzie sulla sicurezza e conservazione dei campioni medicinali scaturiscono dalla professionalità e competenza di coloro che svolgono « sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno » l'attività di informatore scientifico, e che sono in possesso di titoli di studio che presuppongono la piena ed adeguata conoscenza dei farmaci da loro presentati e nel contempo, l'efficace gestione dei campioni gratuiti ad essi affidati.

Dal canto loro, le aziende farmaceutiche debbono curare che i propri informatori scientifici siano nelle condizioni ottimali per la gestione del materiale ricevuto, fornendo loro sia le indicazioni più appropriate per la

sua corretta conservazione sia ogni attrezzatura utile allo stesso scopo (ad esempio, borse-frigo).

Inoltre, accanto all'obbligo dell'adeguata conservazione dei saggi gratuiti, le aziende farmaceutiche sono tenute a provvedere al ritiro ed alla distribuzione, nei termini di legge, dei campioni di medicinali che siano giunti a scadenza o appaiano deteriorati.

Il D.LVO n. 541/92 prevede una serie di sanzioni amministrative e penali in ogni caso di violazione delle disposizioni in materia di pubblicità presso gli operatori sanitari.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

SORIERO, MAURO e OLIVO. — Ai Ministri della sanità e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

dopo oltre un anno dall'insediamento della giunta regionale la sanità calabrese è caratterizzata da evidenti e gravi disfunzioni;

la giunta regionale è a tutt'oggi inadempiente nella definizione delle norme per l'elezione del Consiglio dei sanitari previsto dalla legge di riordino del servizio sanitario. Questo ritardo, oltre a privare le aziende dell'organo di consulenza, sta rendendo impossibile il conferimento degli incarichi apicali (ex primari);

i piani attuativi aziendali sono stati apportati (su categorica richiesta della giunta regionale) in gran fretta nell'agosto scorso. Da allora tuttavia non sono stati né approvati, né esaminati, facendo permanere gravi elementi di incertezza programatoria nelle singole aziende;

non sono stati definiti con chiarezza i meccanismi di finanziamento delle aziende (specie quelle ospedaliere) e di compenso della mobilità sanitaria infraregionale (prestazioni effettuate dalle aziende ospedaliere o da quelle territoriali per i cittadini residenti in ambiti diversi). Da tutto ciò deriva per le aziende una gravissima incertezza finanziaria;

si è creata dunque nelle aziende sanitarie una situazione oggettiva di grave difficoltà gestionale, esasperata tra l'altro da un periodo, ormai lungo, di « verifica annunciata » dell'operato dei direttori generali e di diffusione di notizie « pilotate » circa un'ampia rimozione degli stessi;

ad avviso degli interroganti, l'atteggiamento della giunta regionale appare motivato solo da considerazioni di opportunità politica e di ricerca di direttori generali « affidabili », nel contesto di un condizionamento pesante della gestione della sanità da parte di interessi politici fin troppo evidenti e che suscitano preoccupazione ed indignazione in tanta parte del popolo calabrese —:

quali valutazioni i Ministri esprimano sull'operato della giunta regionale;

quali notizie possano fornire sulla situazione delle ASL in cui si riscontrano elementi di cattiva gestione;

quali iniziative intendano assumere per indurre la giunta regionale della Calabria al rispetto di regole certe e trasparenti nella gestione del settore sanitario in Calabria. (4-00257)

RISPOSTA. — *Com'è noto, la disciplina normativa concernente la programmazione aziendale, la gestione ed il finanziamento delle Aziende USL dislocate nel territorio nazionale appartiene ai competenti organi regionali.*

Pertanto, per poter fornire adeguata risposta all'atto parlamentare in esame, questo Ministero ha dovuto attingere agli elementi di competenza regionale forniti dal Commissariato del Governo in Calabria dopo numerosi solleciti nei confronti di quelle autorità regionali.

La giunta Regionale della Calabria, con delibera n. 2812 del 7 maggio 1996, ha stabilito gli adempimenti — di cui all'articolo 8, comma 6, della Legge Regionale n. 21/96 — concernenti l'elezione e la composizione del Consiglio dei Sanitari delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria.

Lo stesso giorno, con deliberazione n. 2811, la Giunta Regionale ha determinato anche gli adempimenti previsti dall'articolo 8, comma 4, della Legge Regionale n. 21/96, nonché le modalità ed i requisiti per la composizione del Consiglio dei Sanitari delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

Con successiva deliberazione n. 4232 del 15 luglio 1996, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento di organizzazione dello stesso Consiglio dei Sanitari delle Aziende Sanitarie Ospedaliere.

I piani attuativi delle Aziende Sanitarie calabresi sono stati approvati con deliberazione n. 9348 del 30 dicembre 1996.

La Legge Regionale n. 43/96 infine, ha delineato e disciplinato le caratteristiche e le procedure a cui devono uniformarsi le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere calabresi nella loro gestione contabile e finanziaria.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge 13 maggio 1997, n. 132 stabilisce l'iscrizione automatica nel registro dei revisori contabili degli iscritti agli albi professionali (dottori commercialisti e ragionieri collegiati) senza l'esercizio di un anno di svolgimento delle mansioni di revisore e senza la necessità di uno specifico esame ma previa una semplice richiesta di esonero dallo stesso;

la legge prevedeva che a detta domanda venisse allegata una certa documentazione da produrre in bollo e la ricevuta del pagamento di centoventi mila lire alla tesoreria provinciale. Il termine ultimo per la presentazione della domanda era il 21 luglio 1997;

sembra che in data 4 luglio 1997 vi sia stato un contrordine, peraltro pubblicato su alcuni quotidiani specializzati (8 luglio 1997 su *Italia Oggi*), con il quale si prevedeva che la documentazione venisse tutta presentata in carta semplice e che non ci

fosse più il versamento delle centoventi mila lire, anche se prevedeva l'autentica della firma del professionista da parte del responsabile dell'ufficio specifico presso la Corte d'appello del distretto d'appartenenza;

a prescindere dai disagi, dal tempo impiegato e dai costi sostenuti, risulta che il ministero di grazia e giustizia a fronte della richiesta di rimborso delle centoventi mila lire pagate senza alcuna motivazione, rispondeva che detta richiesta non poteva essere esaudita, in quanto andava, innanzitutto, presentata in carta da bollo e, in secondo luogo, andava allegato ad essa l'originale della ricevuta di versamento, cosa questa impossibile a farsi in quanto andava allegata alla domanda di esonero presentata —:

se non ritengano opportuno e doveroso accertare quale sia la reale situazione sopra esposta e, accertate eventuali responsabilità, quali provvedimenti ed iniziative si intendano adottare affinché tali situazioni non possano mai più accadere;

quante siano le istanze di restituzione della tassa di esame di centoventi mila lire presentate alla direzione generale degli affari civili e delle libere professioni ufficio VII - reparto revisori contabili presso il ministero di grazia e giustizia;

quali provvedimenti amministrativi e contabili intendano eventualmente adottare in merito alla situazione sopra segnalata. (4-15542)

RISPOSTA. — Con riferimento alla questione posta con l'interrogazione si rappresenta quanto segue.

Il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, recante « Disposizioni urgenti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili », stabiliva all'articolo 7 che, alla domanda di partecipazione all'esame, doveva essere allegata una ricevuta di versamento di £. 80.000, quale tassa d'esame.

Detto decreto non è stato poi convertito in legge e quindi, è decaduto.

Successivamente la legge 13 maggio 1997 n. 132, che ha indetto la prima sessione

d'esami per la predetta iscrizione, ha elevato la tassa a lire 120.000, stabilendo all'articolo 12: « ...conservano efficacia le domande presentate e i relativi versamenti effettuati ai sensi degli artt. 1 e 7 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226... ».

Conseguentemente, gli aspiranti revisori contabili avrebbero dovuto solo integrare il versamento di £. 80.000, già effettuato nel 1996, con un altro di £. 40.000.

Sia il decreto-legge sia la legge sopra citati, hanno stabilito che i versamenti delle tasse d'esame dovevano effettuarsi tramite bollettini di conto corrente postale intestati alle Tesorerie provinciali dello Stato del luogo di residenza dell'aspirante. Le somme andavano versate sul capitolo di entrata 3525, capo XI, di questo Ministero (su cui confluiscono anche i contributi obbligatori versati dagli iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 8 L. 132/97).

Con circolare del 3.7.1997, prot. n. 2138/97/U, questo Ministero ha stabilito che tutti coloro che avevano diritto all'esonero dall'esame ai sensi dell'articolo 6 della legge 132/97, non erano tenuti al versamento della tassa d'esame di £. 120.000 e, conseguentemente, coloro che avevano già effettuato il versamento, avevano diritto al rimborso.

Relativamente alle richieste di rimborso delle suddette somme, è sorta questione in ordine alla possibilità per questo Ministero di provvedervi direttamente, dato che esso non ha nel proprio stato di previsione della spesa un apposito capitolo per la restituzione delle somme indebitamente versate.

Pertanto è stata interessata la Ragioneria Centrale presso questo Ministero, competente al riguardo, per conoscere la soluzione che intendesse dare.

Con nota del 27.7.1998 il Ministero del tesoro — Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero di Grazia e Giustizia — ha ritenuto che per giungere alla risoluzione del prospettato problema si può procedere alla emissione di ordinativi diretti di pagamento sul capitolo 1095 in favore di coloro che abbiano eseguito i pagamenti non dovuti.

In conformità di tale indicazione si sta provvedendo a rimborsare agli aventi diritto

le somme non dovute, sulla base delle istanze finora pervenute (circa 370) e dopo il necessario riscontro delle originali ricevute di conto corrente postale allegate dagli interessati alle domande di esonero dall'esame presentate ai sensi dell'articolo 6 della legge 132/97.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.*
— Per sapere — premesso che:

risulta che a seguito dello stato di agitazione del personale di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Viterbo, nei giorni 26 marzo e 14 aprile 1998, date degli incontri con il provveditore regionale, è stato istituito un « gruppo di lavoro », composto dalla direzione di Viterbo e le organizzazioni sindacali per addivenire ad una soluzione mediata sulle problematiche insorte;

la direzione di Viterbo in data 22 aprile 1998 ha riproposto, quale unica soluzione, le iniziative di cui alle note del 6 marzo e 20 marzo già precedentemente messe in atto, costringendo le organizzazioni sindacali ad una scelta obbligata —

se non ritengano opportuno intervenire per far piena luce sulla incresciosa situazione sopra esposta a fronte delle istanze presentate dalle varie organizzazioni sindacali firmatarie di una lettera del 4 maggio 1998 in cui si contestano alcuni comportamenti da parte della direzione della casa circondariale di Viterbo.

(4-18211)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione si comunica che in ordine alla lamentata situazione di disagio verificatasi presso l'istituto di Viterbo, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha provveduto a disporre una visita ispettiva avvenuta nello scorso mese di giugno.*

Sono state rilevate alcune disfunzioni che necessiterebbero di opportune corre-

zioni quali, ad esempio, la riorganizzazione dei servizi che permetterebbe il recupero di diverse unità di personale.

Ma il vero elemento perturbatore è rappresentato dall'esistenza dei pessimi rapporti intercorrenti tra la Direzione ed alcuni rappresentanti sindacali della Polizia penitenziaria.

Al fine di stemperare questo clima di conflittualità si è provveduto a convocare presso il Dipartimento il direttore dell'istituto insieme al Provveditore Regionale del Lazio.

Dall'analisi sviluppata sulle problematiche che affliggono l'istituto, si è potuto verificare che, seppure in presenza di una acclarata carenza di organico, esistono i presupposti per riprendere il confronto sindacale al fine di adeguare l'organizzazione dell'istituto ai contenuti dell'Accordo Quadro del Comparto Sicurezza.

Pertanto il Vice Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha invitato le OO.SS. a riprendere il confronto a livello decentrato, sensibilizzando il direttore ad una ripresa di confronto più sereno e costruttivo volto ad assicurare il buon andamento dell'istituto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.*
— Per sapere — premesso che:

risulta che il sindacato OSAPP nei giorni scorsi è sceso in piazza per manifestare le problematiche della polizia penitenziaria, non trovando risposte positive da parte dell'amministrazione penitenziaria ai numerosi problemi;

risulta che il corpo della polizia penitenziaria, istituito con la legge n. 395 del 1990 è continuamente tartassato, per i tagli al lavoro straordinario, per la carenza d'organico e che il Governo non si è mai interessato per trovare una valida soluzione ai vari problemi sollevati;

la recente legge finanziaria ha tagliato ulteriormente lo stanziamento dello straordinario, i fondi per le missioni e i fondi per le mense di servizio;

nella regione Lazio questi tagli stanno avendo una ripercussione notevole sul lavoro dei poliziotti penitenziari che, a fronte della riduzione, non ottengono un miglioramento delle condizioni di lavoro, che potrebbe essere ottenuto con l'aumento dell'organico —:

se risulti che al personale di servizio al Provveditorato regionale non sia riconosciuta la mensa obbligatoria di servizio, come previsto dalla legge n. 203 del 1989;

se corrisponda al vero che l'accordo quadro nazionale, che prevede disposizioni innovative per quanto riguarda l'orario di lavoro, le relazioni sindacali, i diritti del personale non è rispettato in quasi tutti gli istituti del Lazio;

quale sia l'entità della carenza d'organico nella sola regione Lazio;

se il Governo intenda, una volta per tutte, risolvere i numerosi problemi sollevati, riguardanti la polizia penitenziaria.
(4-18224)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione occorre premettere che, per ragioni di bilancio, non è stato possibile soddisfare negli anni se non in minima parte, l'esigenza, ben avvertita dall'Amministrazione, di un potenziamento dell'attuale dotazione organica della Polizia Penitenziaria, non più rispondente alle esigenze imposte dai vecchi e dai nuovi compiti di istituto. Come pure, a seguito delle riduzioni dei fondi, sussiste l'effettivo fabbisogno di risorse finanziarie da destinare agli straordinari e alle missioni.*

Per quanto riguarda gli altri quesiti in cui si articola l'interrogazione, si comunica che il personale in servizio presso il Provveditorato Regionale del Lazio può usufruire, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, della mensa obbligatoria di servizio istituita presso il vicino istituto di Regina Coeli.

Per quanto concerne il rispetto dell'accordo quadro siglato il 24.7.1997, si rappresenta che effettivamente in alcuni istituti del Lazio, esso non ha trovato la più ampia e corretta applicazione soprattutto per la grave carenza di organico del personale di Polizia Penitenziaria.

Ciò, tuttavia, non ha esentato questa Amministrazione dal portare gli opportuni correttivi ove si sia reso necessario.

Infine, relativamente alle carenze di organico, si comunica che le risultanze dei sopralluoghi effettuati da una Commissione Dipartimentale, incaricata di individuare il fabbisogno di personale per ciascun istituto in relazione ai posti di servizio, hanno evidenziato nelle realtà penitenziarie laziali un sufficiente numero del personale per garantire le normali attività d'istituto, ad eccezione della Casa Circondariale Nuovo Complesso di Rebibbia dove si è registrata una carenza di circa 30 unità.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

da almeno un anno si è segnalata alle autorità del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la perdurante situazione esistente presso gli istituti penali di Trani, addebitabile a gravi carenze gestionali ed organizzative nonché ad una situazione che negli anni, stante anche il tacito «assenso» dell'amministrazione centrale ed in particolare dell'ufficio centrale del personale, è andata peggiorando anche nei rapporti tra gli stessi operatori presenti nella casa di reclusione femminile di Trani;

peraltro, nel contesto accennato risultava di gravità estrema la situazione dell'istituto femminile per il quale, tra l'altro, non si è voluto mai designare un comandante di reparto per volontà sempre dell'ufficio centrale del personale;

presso l'istituto femminile in parola, infatti, oggetto da tempo di ampia e co-

stante frequentazione sia da parte del comandante dell'istituto maschile che del direttore, è stato sempre accolto favorevolmente, nonostante le indubbie disfunzioni, l'utilizzo di nove religiose che da anni svolgono compiti non solo consimili ma addirittura « superiori » gerarchicamente nei confronti del personale femminile presso la stessa sede;

l'indebita commistione tra le funzioni e gli incarichi di polizia penitenziaria e quelli che dovrebbero riguardare la mera assistenza spirituale delle ristrette è stata più volte evidenziata inutilmente al medesimo ufficio centrale del personale, senza che lo stesso ufficio ritenesse sussistere la minima contraddizione in una situazione che ha minato in maniera irrimediabile, alle radici, le possibilità di una effettiva sicurezza nella struttura e mantiene in piedi un sistema che rammenta l'organizzazione degli istituti di pena di inizio secolo;

le conseguenze di una situazione che è mantenuta in piedi a malapena e solo con il sacrificio del personale colà in servizio è balzata in ulteriore evidenza nel recente e grave episodio del suicidio di una reclusa che si sarebbe verificato con molta probabilità proprio in ragione delle più volte lamentate carenze organizzative della struttura se non dell'intero complesso penitenziario, inadeguato a garantire, qualora fosse stato possibile, un più concreto utilizzo della polizia penitenziaria colà in servizio in una delle funzioni istituzionali più utili anche se misconosciute;

l'evento sopra segnalato unitamente a tanti altri che il personale di Trani vive da anni sulla propria pelle, di cui sono i più deboli ad essere vittime, è sintomatico di un'amministrazione periferica che ha perso ruolo e dignità e mira a difendere esclusivamente posizioni e « potere »;

risulta che sono stati rivolti innumerevoli inviti ai vertici dell'amministrazione affinché si provvedesse sia agli inderogabili avvicendamenti delle figure del direttore e del comandante di reparto dell'istituto maschile (e non femminile) di Trani e sia

all'accertamento mediante adempimenti ispettivi dei motivi per cui rispetto a situazioni di estrema gravità quali quelle evidenziate, sia stato innalzato sull'istituto di Trani una sorta di « muro di gomma » inteso a preservare negli anni le gravi disfunzioni esistenti —:

se non ritengano opportuno fare piena luce su quanto sopra esposto anche a fronte degli innumerevoli interventi precedentemente effettuati rimasti finora senza alcuna risposta. (4-18353)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica preliminarmente che il giudizio espresso circa un generale scadimento dell'istituto di Trani non sembra condivisibile.

Per quanto concerne la situazione dell'istituto femminile si esclude una sovraordinazione di fatto delle religiose (presenti nel numero di 8 circa) rispetto al personale di Polizia Penitenziaria.

Peraltro lo stesso Magistrato di Sorveglianza, in relazione a questo problema, ha riferito al direttore dell'istituto di non avere mai ricevuto segnalazioni o lamentele in proposito, asserendo, invece, di avere notato, nel corso di una recente visita, un miglioramento delle condizioni di mantenimento della struttura e dell'igiene.

Per quanto riguarda il suicidio di una detenuta si comunica che dall'indagine amministrativa disposta dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed affidata al Provveditore Regionale di Bari, non sono emerse responsabilità, né amministrative né disciplinari, in capo agli operatori penitenziari. Dalla relazione si rileva, inoltre, che i problemi di personalità della detenuta, non nuova ad atti di autolesionismo e trasferita a Trani da Bari per motivi di incompatibilità, non erano riconducibili ad una incompatibilità con una particolare struttura penitenziaria, bensì alla condizione stessa dell'essere ristretta.

In merito, poi, alle ripetute richieste avanzate dall'O.S. OSAPP, di provvedere alla nomina di un comandante di reparto dell'istituto femminile, si rappresenta che l'Ufficio Centrale del Personale, esaminato

più volte il problema, ritiene inopportuno che in uno stesso complesso penitenziario, la cui sostanziale unità organizzativa è espressa dall'identità di direzione assicurata da un unico direttore, operino due Comandanti di reparto con distinte competenze.

D'altra parte, all'esame dei decreti relativi agli istituti di Trani, si rileva come la casa di reclusione costituisca una mera sezione della casa circondariale di Trani e non un autonomo istituto.

Si rappresenta, infine, che non risultano scorrettezze o comportamenti anomali da parte del Direttore e del Comandante, tali da fare ipotizzare un loro avvicendamento.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la promessa del Governo di riorganizzare l'amministrazione pubblica secondo criteri aziendalistici è rimasta tale: all'aumento delle tasse è corrisposto soltanto l'aumento dello sperpero di denaro pubblico;

infatti, a titolo puramente esemplificativo, ma non limitatamente, si fa presente che l'Enel utilizza un immobile, di cui paga un canone di locazione annuo che si aggira attorno ai due miliardi, sito a Roma in via Morozzo della Rocca, 112, prevalentemente come deposito-magazzino di materiale di arredamento per gli uffici;

l'edificio è in un contesto di civili abitazioni e all'interno del suo cortile giacciono accatastate da vari mesi tonnellate di arredamento in buonissime condizioni (come ad esempio sedie, poltroncine, scrivanie, scaffali, armadietti e addirittura tecnigrafici);

tale materiale non essendo posto al riparo, subisce le intemperie delle varie stagioni che si succedono e conseguente-

mente viene usurato dal tempo, creando non solo dei ricoveri per animali ma soprattutto costituendo un serio pericolo (specie ora con l'avvicinarsi dell'estate) in caso di incendio per le vicine abitazioni;

esternamente si può facilmente notare che l'impianto antincendio è sprovvisto delle apposite manichette con la relativa lancia, il che lo renderebbe praticamente inutilizzabile nei casi di incendio;

se presso nel cortile del magazzino dell'Enel di Roma di Via Morozzo della Rocca, 112 sono state accatastate alla rinfusa tonnellate di componenti per arredamento e a quanto ammonta il costo di tale materiale esposto senza alcun riparo e soggetto ad eventuali furti;

quale fosse originariamente la destinazione dell'intero edificio e quale sia l'attuale utilizzo dell'immobile dell'Enel di Roma di via Morozzo della Rocca, 112 e quanti dipendenti dell'Enel svolgano l'attività lavorativa presso l'immobile dell'Enel di Roma di via Morozzo della Rocca, 112 e con quale orario —:

se risultino le ragioni per le quali si sia ritenuto opportuno accatastare nel cortile tali ingenti quantità di materiale per l'arredamento e quale sia la destinazione di tale materiale;

se non ritenga di verificare quanto esposto in premessa, considerato l'accatastamento dei mobili e suppellettili di vario genere costituisca un effettivo pericolo per l'incolumità degli abitanti dei vicini edifici in caso di incendio, visto che l'impianto antincendio risulta essere sprovvisto della apposita manichetta e della relativa lancia;

se intendano utilizzare adeguatamente, considerato l'enorme somma che l'Enel versa a titolo di locazione, tale struttura progettata originariamente per ospitare uffici e che ora invece utilizza solo per deposito-magazzino;

se intendano segnalare alla Corte dei conti i fatti esposti in premessa al fine di far piena luce su una vicenda che sembra la prova provata di una chiara volontà da

parte degli attuali vertici dell'Enel di sperperare del denaro pubblico;

come si concili la situazione sopra esposta con i sacrifici imposti agli italiani dall'attuale Governo, quando tutti gli abitanti vicini al magazzino dell'Enel di Roma di Via Morozzo della Rocca, 112 possono vedere tonnellate di materiale per arredamento che giace senza alcun riguardo all'aperto e soggetto alle intemperie;

se debba ritenersi, alla luce di tali fatti che vi sia scarsa attenzione verso la salvaguardia del patrimonio dell'Enel nonché della sicurezza dei luoghi di lavoro faccia parte dell'attuale politica dei vertici dell'Enel;

se non ritengano che tale comportamento sia lesivo dell'immagine dell'Enel e se i vertici dell'Enel siano a conoscenza di tale sperpero di denaro pubblico in modo così palese e sotto gli occhi di tutti i cittadini. (4-18380)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In relazione all'interrogazione, sulla base delle informazioni fornite dall'ENEL SpA, si fa presente quanto segue.

L'immobile sito a Roma in Via Morozzo della Rocca n. 112, è utilizzato dall'Enel come archivio e magazzino, come previsto dal contratto di locazione, stipulato in data 1° maggio 1991, avente durata novennale.

L'entità del canone mensile di locazione corrisposto dall'Enel, attualmente pari a lire 170.991.848, deve ovviamente essere rapportato alle dimensioni dell'immobile, alla sua collocazione nell'area urbana (dovendo essere in prossimità delle sedi Enel servite) ed alla situazione del mercato all'epoca della sottoscrizione del contratto.

Il complesso viene utilizzato per custodire il materiale di arredo temporaneamente non utilizzato nelle principali sedi Enel di Roma. In particolare, gli arredi nuovi riutilizzabili, suddivisi per tipologia, sono custoditi all'interno dei locali in attesa di destinazione, mentre il materiale obsoleto o irrimediabilmente fuori uso, dopo essere stato inventariato, viene sistemato provvi-

soriamente nei piazzali in attesa della sua vendita « a rottame ».

Nessun dipendente Enel ha sede di lavoro presso il suddetto immobile ed il personale della società accede al complesso in modo discontinuo, per le esigenze di movimentazione del materiale e per la gestione dell'archivio (prelievo e deposito pratiche).

Nella gestione del complesso, l'Enel ha provveduto agli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione incendi. Infatti, l'immobile è munito delle previste dotazioni di sicurezza, per le quali viene effettuata una manutenzione periodica mirata a garantirne l'efficienza e ad eliminare anche gli eventuali danneggiamenti.

A tale riguardo, l'Enel ha, infine, precisato che in occasione del rinnovo del Certificato prevenzione incendi sono stati anche realizzati alcuni ulteriori interventi tesi a migliorare il livello di sicurezza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

SUSINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

presso gli uffici giudiziari della provincia di Livorno sono state assunte nell'ambito dei lavori socialmente utili cinque operatrici inquadrare nei livelli funzionali 3°, 4° e 5°;

tali operatrici svolgono le loro mansioni nelle condizioni stabilite nella convenzione tra il ministero di grazia e giustizia e la G.E.PI spa per la utilizzazione di contingenti di personale che beneficiano di cassa integrazione straordinaria;

il progetto dei lavori socialmente utili interessanti dette operatrici ha avuto inizio il 3 maggio 1997 ed è stato successivamente prorogato fino al 3 maggio 1999;

gli uffici giudiziari di Livorno risultano comunque sottodimensionati rispetto alle normali esigenze di lavoro;

sono in corso iniziative di alcuni gruppi parlamentari e delle organizzazioni

sindacali per una eventuale assunzione definitiva dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili nel settore della giustizia —:

quali iniziative intenda assumere per inquadrare definitivamente dette operatrici nell'ambito dell'organico degli uffici giudiziari di Livorno. (4-18803)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che è all'attenzione della Camera dei Deputati, assegnata alla Commissione Giustizia in sede referente, il disegno di legge governativo n. 4625-bis/c « Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, attività praticanti avvocati, ingiusta detenzione e riti alternativi ».*

La Commissione Giustizia ha predisposto in data 29 luglio u.s. un testo unificato che prevede all'articolo 91 bis, ricettivo del c.d. emendamento Carotti, l'assunzione a tempo indeterminato, entro il 2 giugno 1999, con eventuale modifica delle piante organiche, dei lavoratori socialmente utili che per almeno due anni abbiano prestato servizio alle dipendenze di questo Ministero.

Qualora il disegno di legge dovesse positivamente percorrere l'iter legislativo, ne trarrebbero beneficio tutti i lavoratori socialmente utili in possesso dei requisiti richiesti, sull'intero territorio nazionale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante da una missiva del detenuto Antonio Grieco del carcere di Orvieto che lo stesso si trova ristretto a oltre 300 chilometri di distanza dall'unica componente superstite della famiglia, la sua anziana madre;

questa, peraltro, non è in condizione di affrontare il viaggio per visitare il figlio, poiché è gravemente malata da oltre due anni;

per questi motivi il Grieco ha inviato al ministero di grazia e giustizia una richiesta di avvicinamento, che risulta essere rimasta priva di riscontro;

se ritenga che un tal trattamento sia compatibile, oltre che con le ragioni del diritto, con quelle del più elementare rispetto della dignità umana;

se ritenga che un atteggiamento così insensibile da parte delle istituzioni sia coerente con le finalità di rieducazione e di reinserimento nella società che la legge italiana attribuisce alla pena, oltre che con le diverse convenzioni internazionali che riconoscono ai detenuti il diritto di un trattamento umano —:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, per una celere e definitiva risoluzione della vicenda. (4-13698)

RISPOSTA. — *Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha comunicato, in ordine alla situazione detentiva di Antonio Grieco, che lo stesso Grieco — ristretto in istituto penitenziario per espiazione condanna definitiva con fine pena previsto per il 28.9.2004 e condannato per i reati di rapina, detenzione armi ed altro — è stato allontanato da diversi istituti penitenziari per motivi di ordine e sicurezza in seguito a rilevanti fatti disciplinari e penali.*

Alla data di presentazione dell'interrogazione, il competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, al fine di potere valutare la richiesta di trasferimento presentata, aveva richiesto alla direzione della Casa di Reclusione di Orvieto un rapporto informativo sugli eventuali progressi comportamentali raggiunti dal detenuto in questione.

Risulta che la Direzione del carcere di Orvieto ha in merito comunicato che il detenuto Antonio Grieco non ha inteso, a quel momento, rinnovare l'istanza di trasferimento per avvicinamento ai familiari.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

VASCON. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

come da atti sottoposti all'interrogante risulta che in località Pozzolo di Villaga, e precisamente in tutte le vie comunali site nella parte più alta del comprensorio, via Costabella, via Fagnini, via Cogombola e via S. Donato, si verificano continuamente interruzioni di fornitura elettrica, il tutto non in presenza di particolari condizioni meteorologiche che teoricamente potrebbero essere la causa di simili interruzioni, ma indistintamente da queste;

le interruzioni in argomento durano a volte parecchie ore creando notevoli disagi sia alle abitazioni, sia alle aziende presenti, e non permettendo il funzionamento di caldaie, bruciatori ed altro. A tal proposito si precisa che le vie in argomento sono ubicate in zone collinari, e particolare è la presenza di anziani ed anche in alcuni casi di persone disabili;

già nel novembre 1993 i residenti delle su citate vie hanno inoltrato petizione popolare scritta all'ENEL in argomento, ed a tutt'oggi risulta altresì che le condizioni non abbiano subito variazioni di sorta —:

per quale motivo a tutt'oggi l'ENEL non abbia ritenuto opportuno intervenire sulla linea in oggetto, al fine di sopperire ai gravi nonché continui disagi. (4-16835)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione si comunica quanto segue.*

L'ENEL SpA, a partire dal 1993, ha attuato un piano pluriennale di interventi sull'intera rete elettrica di bassa tensione della località Pozzolo di Villaga, in provincia di Vicenza. Detto piano si esplica attraverso la sostituzione dei conduttori aerei nudi delle linee con altri in cavo isolato, aereo o interrato, il potenziamento delle capacità di trasporto della rete ed il contenimento delle cadute di tensione.

La maggior parte dei disservizi, infatti, era imputabile al contatto dei conduttori

con gli alberi, con conseguente danneggiamento dei conduttori stessi e interruzioni del servizio.

Dal 1993 ad oggi sono stati eseguiti lavori sulle reti a bassa tensione di 5 cabine che servono tutte le vie citate nel testo dell'interrogazione; gli interventi, come ovvio, sono stati programmati in un arco temporale di più anni e sono terminati nel maggio 1998. Durante questo periodo l'ENEL ha avuto un intenso scambio di corrispondenza con i clienti della zona per le interruzioni del servizio. Queste ultime prevalentemente di tipo tecnico, derivanti cioè dalla necessità di sospendere dell'energia proprio per poter eseguire i lavori.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

VITO e TARADASH. — *Ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 7 novembre 1996, alle ore 1, presso il Policlinico di Milano decedeva il professor Agatino Maravigna, nato a Catania il 3 gennaio 1931, non risvegliatosi dall'anestesia totale dopo un intervento chirurgico sulle carotidi, relativo ad una patologia di duplice occlusione arteriosclerotica carotidea, totale su un lato e parziale (nella misura del 50 per cento) sull'altro;

i familiari del deceduto hanno presentato esposto-denuncia per chiedere l'esame autoptico, l'acquisizione della cartella clinica ed affinché si accerti se il professor Maravigna fosse stato preventivamente informato dei rischi cui andava incontro sottoponendosi ad un duplice intervento carotideo in anestesia totale e se il decesso sia stato causato da eventuali negligenze —:

quali iniziative intendano assumere nell'ambito delle loro competenze rispetto al tragico episodio in premessa e, in particolare, se non ritengano di dover disporre indagini ed ispezioni presso la suddetta struttura sanitaria. (4-05131)

RISPOSTA. — *Si risponde all'atto parlamentare in esame, anche per conto del Dicastero di Grazia e Giustizia, sulla base degli elementi al fine pervenuti dalle competenti Autorità sanitarie della Regione Lombardia.*

Il Prof. Agatino Maravigna venne ricoverato il 26 ottobre 1996 presso il Reparto di Chirurgia Generale e Cardiovascolare del « Policlinico » di Milano, con diagnosi di insufficienza cerebro-vascolare.

Gli accertamenti clinico-diagnostici evidenziavano la necessità di effettuare un intervento chirurgico sulle carotidi.

Il paziente veniva dettagliatamente informato dell'indicazione chirurgica, della tattica operatoria e dei rischi connessi all'intervento ed accettava la procedura chirurgica, sottoscrivendo gli appositi moduli.

L'intervento chirurgico veniva effettuato in data 4 novembre 1996.

Al termine dell'intervento, il paziente veniva trasferito presso il Reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica, in quanto non aveva riacquisito il precedente livello di coscienza.

Nella serata del 6 novembre, constatata la irreversibilità della situazione clinica, veniva comunicato ai familiari del degente che non era possibile impedire la cessazione del flusso ematico cerebrale, che causava il decesso del Prof. Maravigna alle ore 1.00 del 7 novembre, nonostante l'effettuazione del trattamento massimale.

A seguito della morte del Prof. Maravigna è stato iscritto un procedimento penale, nel cui ambito è stato conferito all'Istituto di Medicina Legale di Padova l'incarico di espletare l'accertamento tecnico non ripetibile, in base alle vigenti disposizioni in materia, in ordine alle cause della morte ed alle eventuali responsabilità dei sanitari curanti.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

ZACCHEO. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

la legge 7 dicembre 1984, n. 818, ha prescritto che tutte le attività con una

presenza superiore alle cento unità di persone debbano essere provviste del nulla osta provvisorio e del certificato prevenzione incendi, rilasciati dai comandi locali dei vigili del fuoco;

il nulla osta provvisorio viene rilasciato agli edifici che sono in regola con le norme concernenti la prevenzione incendi sulla base delle idonee certificazioni presentate dai responsabili delle attività;

l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, al centro di pubbliche denunce per una serie di carenze strutturali, lo stato di abbandono e le precarie e gravi condizioni igieniche sanitarie, risulta essere anche privo del nulla osta provvisorio;

immediatamente dopo l'approvazione della legge n. 818 del 1984, i responsabili dell'epoca inoltrarono domanda per il rilascio del nulla osta provvisorio e del certificato prevenzione incendi, con allegata tutta la documentazione;

esaminata la documentazione il locale comando dei vigili del fuoco espresse parere negativo al rilascio del nulla osta provvisorio, poiché non era stato riscontrato il rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi;

da quel momento, non fu effettuato alcun intervento sull'edificio dell'ospedale per adeguare la struttura al rispetto delle norme relative alla prevenzione incendi;

di fatto, l'edificio del nosocomio in questione non solo è privo del nulla osta provvisorio, ma risulta carente dei più elementari accorgimenti tecnici per la prevenzione degli incendi —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare nei confronti di coloro che in tutto questo tempo non hanno provveduto a realizzare quelle opere atte a rendere sicuro l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e a dotarlo delle minime strutture di sicurezza prescritte dalle vigenti disposizioni, al fine del conseguimento dell'in-

dispensabile certificazione sulla prevenzione incendi. (4-07545)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, sulla base delle notizie finalmente pervenute dalle competenti Autorità sanitarie della Regione Lazio per il tramite di quel Commissariato del Governo.

Il presidio Ospedaliero « Santa Maria Goretti » di Latina risulta tuttora sprovvisto, nella sua interezza, del certificato prevenzione incendi di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818, mentre hanno ottenuto lo stesso certificato alcune strutture e taluni grandi impianti del medesimo nosocomio (centrale elettrica, serbatoio ossigeno, gruppi elettrogeni, cucina generale, deposito liquidi infiammabili).

Per quanto riguarda la sicurezza antincendio nelle rimanenti strutture, viene segnalato che con i finanziamenti resisi disponibili, concessi in conto capitale negli ultimi anni e finalizzati anche a tale scopo (Capitolo Prevenzione Incendi), l'Azienda

USL « Latina » ha provveduto a realizzare una scala di sicurezza antincendio per il corpo « D » dell'Ospedale, edificio alto otto piani, ed una scala di sicurezza in acciaio nel Padiglione Porfiri, ristrutturando, inoltre, le camere operatorie chirurgiche del 2° piano del corpo ospedaliero, fino a renderle luogo sicuro.

Inoltre, sono installati in Ospedale estintori in numero adeguato, correttamente posizionati e soggetti a periodica manutenzione, ed è attivato e perfettamente funzionante un sistema antincendio per tutti i piani del nosocomio, con dotazione del necessario quantitativo di manichette e lance.

La stessa Azienda USL « Latina », ritiene di poter adeguare l'intera struttura del Presidio Ospedaliero « Santa Maria Goretti » alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, nell'ambito delle opere di ristrutturazione consentite dai fondi previsti dall'articolo 20 della Legge n. 67/88.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.